

ZF Italia S.r.l. – Società Unipersonale

*Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. n. 231/2001*

Parte Generale

REVISIONI DEL DOCUMENTO

Ver.	Documento	Aggiornamento	Data
1.0	MOG	Sez. A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	11/12/2007
2.0	MOG	Sez. B – Reati societari (condivisione con referenti di progetto)	
3.0	MOG	Sez. C – Reati transnazionali	05/06/2007
4.0	MOG	Sez. D – Reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro	21/12/2007
5.0	MOG	Sez. E – Reati di riciclaggio	29/01/2008
6.0	MOG	Sez. F – Delitti informatici	28/05/2008
7.0	MOG	Sez. F – Delitti informatici	28/06/2008
8.0	MOG	Sez. G – Delitti di criminalità organizzata Sez. H – Delitti contro l'industria e il commercio Aggiornamento procedure specifiche Sez. I – Induzione a non rendere dichiarazioni a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	21/09/2009
9.0	MOG	Recepimento delle modifiche concordate con il <i>management</i>	05/03/2010
10.0	MOG	Recepimento della Direttiva di Gruppo n. 10/02 dell'08/12/2010 "Gestione degli incentivi" Aggiornamento con la mappatura delle attività a rischio per la commissione dei Reati di criminalità informatica	04/04/2011
11.0	MOG	Sez. L – Reati ambientali Cap. 7 – Descrizione della Società	22/11/2011
12.0	MOG	Aggiornamento Sez. A e Sez. B in seguito all'introduzione della Legge n. 190/2012 Sez. O – Impiego di lavoratori irregolari	19/03/2013



13.0	MOG	Aggiornamento: - Parte Generale, Sez. A, Sez. B, Sez. E e Sez. L a seguito di interventi normativi entrati in vigore nel corso dell'esercizio 2015 (Leggi n. 186/2014, 68/2015, 69/2015); - Parti Speciali, a seguito dell'introduzione della sezione relativa ai flussi informativi verso l'OdV in sostituzione della sezione dedicata ai controlli dell'OdV	31/03/2016
14.0	MOG	Aggiornamento Parte Generale a seguito di modifiche intervenute nella <i>governance</i> della Società	28/04/2016
15.0	MOG	Aggiornamento Parte Generale a seguito di interventi normativi entrati in vigore nel corso dell'esercizio 2016 (L. 199/2016) e di modifiche intervenute nella struttura organizzativa della Società	29/03/2017
16.0	MOG	Aggiornamento del documento (Parte Generale e Parte Speciale "B" – Reati Societari) effettuato in considerazione delle variazioni intervenute nel sistema di <i>governance</i> (nomina nuovo CdA, passaggio a Sindaco Unico) e delle novità normative apportate nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 38/2017 (riformulazione della disciplina inerente il reato di corruzione tra privati ed introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati)	Ottobre 2017
17.0	MOG	Aggiornamento della Parte Generale alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 167/2017 (introduzione nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25- <i>terdecies</i> inerente i delitti di razzismo exenofobia) e dalla Legge n. 179/2017 (introduzione del sistema di <i>whistleblowing</i>)	Marzo 2018
18.0	MOG – Parte Generale	Separata Parte Generale da Parti Speciali. Revisione della Parte Generale. Aggiornamento della Parte Generale alla luce delle novità introdotte nel D.Lgs. n. 231/2001 dagli art.25 <i>quaterdecies</i> , art. 25 <i>quinquesdecies</i> , art. 25 <i>sexiedecies</i> , art. 25 <i>septiesdecies</i> , art. 25- <i>duodevicies</i> .	Aprile 2022
19.0	MOG – Parte generale	Revisione parte generale	Marzo 2023

INDICE

Sommario

1	PREMESSA	6
2	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
2.1	<i>Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001</i>	6
2.2	<i>Delitti tentati</i>	9
2.3	<i>Reati commessi all'estero</i>	10
2.4	<i>Linee Guida delle Associazioni di categoria</i>	10
3	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ZF ITALIA	12
3.1	<i>Requisiti Generali</i>	12
3.2	<i>Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello</i>	13
3.3	<i>Documentazione del MOG predisposto ZF Italia</i>	13
3.4	<i>Principi regolatori del Modello</i>	14
3.5	<i>Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello</i>	15
4	DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	16
4.1	<i>Attività svolta</i>	16
4.2	<i>Organigramma aziendale</i>	17
4.3	<i>Struttura di governance e controllo</i>	18
4.3.1	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	18
4.3.2	<i>Organismo di Vigilanza</i>	18
4.3.3	<i>Sindaco Unico</i>	19
4.3.4	<i>Società di Revisione</i>	21
4.3.5	<i>Compliance Delegate</i>	21
4.4	<i>Principali Aree aziendali</i>	22
4.4.1	<i>Business Operations</i>	22
4.4.2	<i>Technical Service</i>	22
4.4.3	<i>O.E. Automotive</i>	22
4.4.4	<i>Finance Manager</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.4.5	<i>Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management</i>	24
5	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
5.1	<i>Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i>	25
5.2	<i>Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza</i>	26
5.3	<i>Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza</i>	28
5.4	<i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	30
5.4.1	<i>Modalità di contatto con OdV</i>	30
5.4.2	<i>Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi</i>	30
5.4.3	<i>Flussi informativi periodici ed ulteriori flussi informativi "ad evento"</i>	32
5.4.4	<i>Reporting periodico dell'OdV verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale</i>	32
6	DIFFUSIONE DEL MODELLO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE	33
6.1	<i>Informazione e formazione dei dipendenti</i>	33
6.2	<i>Diffusione tra i terzi</i>	34



7 IL SISTEMA SANZIONATORIO	34
7.1 <i>Misure nei confronti dei Lavoratori Subordinati</i>	35
7.2 <i>Misure nei confronti dei Dirigenti</i>	37
7.3 <i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>	38
7.4 <i>Misure nei confronti dei Sindaci</i>	38
7.5 <i>Misure nei confronti di terzi</i>	38
8 IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E IL D.LGS. N. 231/2001	39
8.1 <i>Il sistema di whistleblowing in ZF Italia.....</i>	39
8.2 <i>La tutela del segnalante in buona fede</i>	42
8.3 <i>Violazione degli obblighi di tutela del segnalante.....</i>	43
8.4 <i>Tutela del segnalato in male fede</i>	44
9 INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE DI CONDOTTA.....	45

PARTE GENERALE

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”) adottato da **ZF Italia S.r.l.** (di seguito anche “ZF Italia” o la “Società”), al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. La prima versione del documento, oggetto di successive revisioni, risulta essere stata adottata dalla Società con delibera consiliare dell’11 Dicembre 2007.

I destinatari del presente Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società e quindi i componenti degli organi sociali e del *management*, i dipendenti nonché i soggetti ad essa esterni i quali intrattengono rapporti di natura commerciale con la stessa (*partner* commerciali, fornitori e consulenti, clienti).

2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 *Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001*

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche “Decreto”), a norma dell’articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000, disciplina la **responsabilità** degli enti, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato (“reati presupposto”) nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Si tratta di una responsabilità che, seppur definita amministrativa, presenta i caratteri di quella penale poiché:

- a) consegue alla commissione (o tentata commissione) di reati;
- b) l’accertamento della responsabilità avviene nell’ambito del processo penale;
- c) prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato ovvero tentato di realizzare materialmente il fatto illecito. L’ente potrà quindi essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono sintetizzati nella seguente tabella:

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico	art. 24
Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 25
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25-bis
Reati societari e corruzione fra privati ¹	art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 25-quater
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25-quater.1
Delitti contro la persona individuale ²	art. 25-quinquies
Reati e illeciti amministrativi di abuso del mercato ³	art. 25-sexies
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	art. 25-septies
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di autoriciclaggio	art. 25-octies
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24-bis
Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter
Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25-novies
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies
Reati ambientali	art. 25-undecies
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies
Delitti di razzismo e xenofobia	art. 25-terdecies
Reati per frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	art. 25-quaterdecies

¹ Inclusa la fattispecie illecita di istigazione alla corruzione tra privati, recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 38/2017 "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

² Inclusa la fattispecie illecita di c.d. "caporalato", recentemente introdotta dalla L. 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

³ Inclusi gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (TUF - Testo Unico della Finanza).

Reati transnazionali ⁴	L. n. 146/2006
Reati tributari	art. 25- <i>quinguesdecies</i>
Reati per contrabbando	art. 25- <i>sexiedecies</i>
Delitti contro il patrimonio culturale	art. 25- <i>septiesdecies</i>
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 25- <i>duodevicies</i>
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 25- <i>octies</i> 1
Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	art. 187- <i>quingues</i> TUF
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi	art. 12 L. n.9/2013
Reati transazionali	L. n. 146/2006

I **presupposti** perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione all'interno della sua struttura (soggetto in *posizione apicale*), ovvero, un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;
- b) che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) che l'illecito commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità dell'ente sorge soltanto in occasione della realizzazione o tentata commissione di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto- reato trovi ragione nell'interesse ovvero nel vantaggio dell'ente.

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, il Decreto ha introdotto una responsabilità autonoma degli enti, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito. Pertanto, in aggiunta alle sanzioni a carico del soggetto che ha commesso materialmente il fatto, sono previste le seguenti **misure sanzionatorie irrogabili all'ente** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.549.000 Euro, fatto salvo quanto disposto, in

⁴ Non inseriti nel corpus del Decreto de quo, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

materia di *market abuse*, dall'art. 25-sexies, comma 2 e, più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);

- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) per un periodo compreso tra tre mesi e due anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto "Sanzioni interdittive applicate in via definitiva" (interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli articoli 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di **esonero**. In particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un **organo interno e indipendente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) l'Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività con la **dovuta diligenza**;
- d) chi ha commesso il reato ha **eluso fraudolentemente le previsioni del Modello**.

Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se l'ente, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

2.2 *Delitti tentati*

Nei casi di delitti tentati⁵ indicati nel Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25- duodevices), le

⁵ Secondo l'art. 56, comma 1 c.p. risponde di delitto tentato: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (...) se l'azione non si compie o l'evento non si verifica"

sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001).

2.3 *Reati commessi all'estero*

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati contemplati dallo stesso Decreto commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente in relazione ai reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25- *novies* del D.Lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.4 *Linee Guida delle Associazioni di categoria*

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Nella predisposizione del presente documento, ZF Italia ha fatto riferimento, in particolare, alle *“Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* aggiornate da Confindustria a giugno 2021 e approvate dal Ministero della Giustizia a luglio 2021.

I punti fondamentali che tali Linee Guida, aventi carattere generale, individuano nella costruzione



dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- identificazione dei rischi reato legati allo svolgimento dell'attività aziendale;
- identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure).

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ZF ITALIA

3.1 *Requisiti Generali*

L'obiettivo di ZF Italia è quello di definire e di implementare un proprio efficace **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** al fine di garantire condizioni di **correttezza e trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione ovvero di tentata commissione di illeciti a vantaggio o nell'interesse della Società.

Lo **scopo** del Modello di ZF Italia, integrato dal Codice Di Condotta, è la predisposizione di un **sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo** finalizzate alla riduzione del rischio che siano commessi o tentati degli illeciti, da parte dei soggetti legati a vario titolo alla Società.

Il Modello adottato da ZF Italia risponde alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
3. individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza, tra i suoi stessi destinatari, che:

- a) l'**ipotesi di commettere qualsiasi illecito è fortemente condannata da ZF Italia** anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio o per la stessa potrebbe sussistere un interesse;
- b) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge e alla normativa interna aziendale espone al rischio di **conseguenze penalmente rilevanti non solo gli autori dell'illecito, ma anche ZF Italia**;
- c) ZF Italia intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso una **costante**

attività di verifica affidata all'Organismo di Vigilanza e la comminazione di **sanzioni disciplinari o contrattuali** nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello (principi generali di comportamento, presidi operativi, normativa interna aziendale).

3.2 Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello e ogni sua revisione, sono subordinate ad un preventivo processo di *risk assessment* che è articolato nelle seguenti attività:

- aggiornamento del catalogo dei c.d. reati presupposto
- identificazione dei potenziali rischi di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti dalla Società ("rischio inerente");
- individuazione dei presidi adottati dalla Società idonei a prevenire la commissione di illeciti;
- valutazione del "rischio residuo" (determinato come rischiosità inerente al netto dei presidi esistenti);
- individuazione di interventi organizzativi volti ad allineare, attraverso il rafforzamento dei presidi esistenti, il livello di rischiosità residua al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Società (*risk tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di ZF Italia e di rispettare appieno i dettami del Decreto.

Il *risk assessment* è un processo iterativo: al fine di aggiornare tempestivamente il Modello esso dovrà essere ripetuto ogni qual volta intervengano modifiche normative, ovvero modifiche dell'attività svolta da ZF Italia in grado di incidere sul livello di esposizione al rischio di commissione di illeciti.

3.3 Documentazione del MOG predisposto ZF Italia

Per maggior comodità di fruizione, il Modello è suddiviso in:

- ✚ **"Codice di Condotta"** – documento separato che contiene i principi generali di comportamento validi ed efficaci per tutti i soggetti in contatto con la Società a qualunque titolo;
- ✚ **"Parte Generale"** - questo documento - che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio;
- ✚ **"Parte Speciale"** – *documento separato* - il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle aree sensibili con la previsione dei relativi protocolli di controllo;
- ✚ **"Matrice dei Rischi"** - documento separato esplicativo delle condotte valutazioni in concreto del rischio di commissione delle fattispecie di reato presupposto per l'applicazione della

normativa sulla responsabilità amministrativa dell'ente;

- ✚ “Gap Analysis” – documento separato strettamente connesso alla “Matrice dei Rischi” della quale rappresenta sunto esplicativo e che contiene altresì obiettivi e strategie aziendali di medio periodo dirette alla riduzione del rischio emerso.

3.4 Principi regolatori del Modello

Per la predisposizione e implementazione del proprio Modello, ZF Italia ha definito:

- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi**, coerenti con le mansioni attribuite;
- **documentazione normativa** per le singole attività aziendali.

In particolare, il **sistema delle deleghe e dei poteri di firma** prevede che:

- le **deleghe e i poteri di firma** conferiti siano **coerenti con la posizione organizzativa** ed aggiornati in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;
- i **poteri** specificati nel sistema in oggetto siano **allineati e coerenti con gli obiettivi della Società**;
- siano assegnate **autonomia decisionale e di spesa adeguate alla funzione** e ai compiti conferiti;
- in ogni delega siano **specificati i poteri del delegato** e il soggetto cui il delegato riporta.

La **normativa aziendale interna** prevede che:

- vengano definite e regolamentate le **modalità e le tempistiche** di svolgimento delle attività aziendali identificate a rischio di commissione di reati;
- sia garantita, ove possibile, l'**oggettività dei processi decisionali**;
- siano definite le attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- sia garantita la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio deve contemperare l'obiettivo di efficiente gestione dell'attività aziendale;

- sia garantita la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sia predisposto un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.

3.5 *Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello*

Il Modello è aggiornato in occasione di modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale e/o nello scenario normativo di riferimento.

Modifiche e/o integrazioni apportate al Modello, così come eventuali aggiornamenti del Codice Di Condotta, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di **ZF Italia S.r.l.** per la tempestiva approvazione.

La Società si impegna a una tempestiva diffusione ai destinatari di tutti gli aggiornamenti del presente Modello e del Codice di Condotta. Inoltre, provvede all'organizzazione delle necessarie sessioni interne di *training* dedicate.

4 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

4.1 Attività svolta

ZF Italia S.r.l. svolge attività di vendita e di assistenza tecnica specializzata, sia presso la propria officina sia attraverso una capillare rete di officine autorizzate (*ZF Pro Service*), dei prodotti del Gruppo ZF Friedrichshafen AG, in Italia e per l'isola di Malta.

Di seguito le principali aree di *business* di ZF Italia:


- *automotive* (cambi meccanici, automatici ed automatizzati, assali, sistemi sterzanti, frizioni, prese di forza, sospensioni, componenti per sistemi frenanti, assali elettrici, service, ecc...);
- settore marino (invertitori, sistemi di propulsione, eliche, invertitori per applicazioni ibride, service, garanzie);
- settore ferroviario (riduttori ferroviari, ammortizzatori, bracci di reazione)
- reparto Ricerca e Sviluppo (cambi automatici PC e LCV).

L'obiettivo di ZF Italia è fornire un servizio globale che soddisfi al meglio la clientela. A tale scopo la Società si è impegnata a costituire e mantenere un effettivo Sistema della Qualità ed è certificata UNI ISO 9001:2015.



4.2 Organigramma aziendale

Di seguito si riporta l'organigramma vigente di ZF Italia:



4.3 *Struttura di governance e controllo*

4.3.1 *Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione di **ZF Italia**, nominato dall'Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta il più alto riferimento di responsabilità in ordine all'adozione da parte della Società di un adeguato sistema di controllo interno; rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione, come primario organo volitivo, quello di deliberare sull'adozione di un sistema di controlli e di valutarne periodicamente l'adeguatezza.

Alla data di approvazione del presente documento, il Consiglio di Amministrazione di **ZF Italia** risulta così composto:

Nominativo	Carica ricoperta
J. Kotak	Presidente - Rappresentante della Società
M. Zucchi	Vice Presidente e Amministratore Delegato - Rappresentante della Società
M. Vettorato	Consigliere

4.3.2 *Organismo di Vigilanza*

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'Organo Dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'organismo di vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- Autonomia e Indipendenza;
- Professionalità;
- Continuità di azione.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla Legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata e dalle linee guida di Confindustria, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

L'Organismo di Vigilanza di ZF Italia è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha un carattere pluralistico, essendo composto da un Presidente e un membro effettivo.

L'OdV deve vigilare sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001; inoltre, deve monitorare l'efficacia dell'attività di prevenzione dei rischi di commissione dei reati a tutti i livelli organizzativi ed in tutti i processi aziendali.

L'OdV elabora un piano annuale di attività di verifica e relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione sui risultati delle attività svolte.

In merito all'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza si rinvia a quanto indicato nel successivo Capitolo n. 5 "L'Organismo di Vigilanza".

4.3.3 *Sindaco Unico*

In conformità con lo Statuto sociale vigente la Società nomina un organo di controllo costituito, alternativamente, su decisione dei Soci da adottare in sede di nomina, da un membro effettivo, detto Sindaco Unico.

Nel marzo 2020, in conformità con le vigenti previsioni statutarie, è stato confermato dall'Assemblea dei Soci Sindaco Unico di ZF Italia, nella persona del Dott. De Stefani Luca per il triennio 2020-2022.

Il Sindaco Unico Dott. De Stefani Luca verrà nominato per ulteriori tre anni, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2025.

Il Sindaco Unico è tenuto a vigilare sull'osservanza della legge e delle norme di funzionamento della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Sindaco Unico dura in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.



Il Sindaco Unico, per la propria estesa attività di vigilanza intrattiene diversi rapporti con altri soggetti ed in particolare:

- Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Incontra periodicamente la Società di Revisione;
- Tiene incontri sistematici in presenza o, in alternativa, da remoto, con periodicità adeguata ai livelli di complessità aziendale e alle circostanze gestionali, con gli Amministratori e con il *management*;
- Compie verifiche dirette presso le Direzioni/Funzioni aziendali.

4.3.4 Società di Revisione

Nel marzo 2020 ZF Italia ha nominato Revisore Legale dei conti, per il triennio 2020-2022, la società di revisione Ernst & Young S.p.A. cui sono stati affidati i seguenti compiti:

- Revisione contabile del bilancio d'esercizio;
- Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- Attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.
- Il mandato sarà rinnovato anche per il triennio 2023-2025.

4.3.5 Compliance Delegate

Il *Compliance Delegate* è la figura nominata dalla casa madre e deputata ad assicurare la vigilanza sulla conformità dell'operatività aziendale alle leggi vigenti, nonché ai principi etici e alle procedure adottati dal Gruppo ZF.

In proposito, con particolare riferimento alla normativa aziendale interna, si evidenzia la stretta interrelazione ed integrazione esistente tra i contenuti del presente Modello e le Direttive di Gruppo emanate da casa madre in materia di *compliance*. Numerosi sono, infatti, gli aspetti monitorati dal Gruppo caratterizzati da elementi di analogia con le prescrizioni del Modello Organizzativo (ad es.: *inducements*, sponsorizzazioni, donazioni). I presidi adottati dalla Società al fine di assicurare una piena conformità al D.Lgs. n. 231/2001 e ridurre il potenziale rischio di commissione dei reati presupposto risultano coerenti con le Direttive di Gruppo e più in generale con le istanze dallo stesso promosse in tale ambito, inserendosi all'interno di un sistema integrato di *compliance* alla normativa. In particolare, la diffusione delle regole e delle Direttive del Gruppo rientra tra i principali compiti affidati al *Compliance Delegate*, così come l'attività di monitoraggio sul rispetto delle stesse, nonché la segnalazione a casa madre di eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento della vigilanza affidatagli.

4.4 *Principali Aree aziendali*

4.4.1 *Automotive/Industrial/OES*

Le principali attività svolte dalle aree di vendita sono nelle B.U. PC, CV, INDUSTRIAL e OES. In particolare:

- promuovere l'immagine della Società valorizzando la qualità dell'offerta di ZF Italia e il livello di servizio offerto alla clientela;
- gestire le politiche di prezzo in coerenza con gli obiettivi di marginalità e di fatturato definiti da ZF Italia;
- gestire la relazione con il cliente, offrendo le migliori soluzioni per il soddisfacimento delle sue esigenze;
- individuare nuove opportunità di *business* e potenziali clienti interessati ad usufruire dei servizi offerti dalla Società, al fine di accrescere la quota di mercato detenuta da ZF Italia;
- supportare le attività attraverso le funzioni di Marketing, Logistica, Officina, Pricing.

4.4.2 *Technical Service*

Le principali attività svolte dall'Area *Technical Service* sono:

- gestire l'attività di riparazione da effettuarsi presso il cliente, presso il Centro Servizi Officine e dalla rete di officine autorizzate ZF Italia sul territorio italiano;
- soddisfare le esigenze del cliente ottimizzando i tempi e i costi del processo di riparazione;
- gestire le garanzie sul prodotto venduto (valutazione delle problematiche tecniche inerenti il prodotto ed eventuale trasmissione della documentazione reperita alla casa madre);
- gestire le attività amministrative relative alle richieste di riparazione del cliente;
- offrire supporto tecnico nella gestione dei rapporti con le officine autorizzate.

4.4.3 *OE Automotive*

Le principali attività svolte dall'Area *OE Automotive* sono:

- fornire supporto tecnico, commerciale e logistico ai grandi costruttori di veicoli italiani, interfacciandosi con le divisioni produttive della casa madre;
- realizzare la vendita diretta di prodotti di primo impianto a piccoli costruttori di veicoli (anche chiamati Specific OE a livello divisionale)

Relativamente ai grandi costruttori di veicoli, l'Area OE Automotive supporta il cliente nella fase di progettazione dei nuovi veicoli, proponendo i prodotti ZF Italia che maggiormente si adattano alle esigenze del costruttore ed assistendolo nella relazione con gli stabilimenti produttivi tedeschi per eventuali problemi tecnici riscontrati.

4.4.4 *Finance Manager*

Le principali attività svolte dal FM sono:

In ambito Amministrazione e Finanza

- garantire la corretta tenuta e l'aggiornamento della contabilità aziendale;
- assicurare la corretta predisposizione del bilancio e l'informativa di gruppo;
- analizzare e gestire la pianificazione fiscale del gruppo;
- assicurare la corretta osservanza degli adempimenti amministrativi e fiscali cui è tenuta la Società;
- effettuare ed aggiornare sistematicamente i prospetti di pianificazione finanziaria;
- gestire le relazioni con gli istituti di credito e negoziare le linee di credito a breve e medio - lungo termine;
- gestire le attività di tesoreria ed i rischi finanziari.

In ambito Gestione del rischio di credito

- valutare preventivamente il merito di credito di ciascun cliente sulla base di variabili quantitative e qualitative, al fine di gestire il rischio di insolvenza;
- aggiornare periodicamente le valutazioni sul merito di credito effettuate al fine di monitorare nel tempo il rischio di credito associato a ciascun cliente;
- gestire tempestivamente le situazioni di insolvenza avviando le più opportune azioni di recupero.
- fornire al *management* una struttura di *reporting* efficace a supporto del processo decisionale;
- controllare i risultati conseguiti rispetto a quanto pianificato (nel *budget* e nel piano industriale).

4.4.5 HUMAN RESOURCES (HR)

In ambito Risorse Umane

- selezionare ed assumere profili qualificati ed in linea con le esigenze dell'azienda;
- predisporre piani di assunzione del personale in grado di assicurare la disponibilità di un numero di risorse adeguato al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- predisporre piani di crescita professionale delle risorse;
- organizzare e coordinare le attività svolte dalle varie Funzioni aziendali.
- garantire il rispetto del GDPR.

4.4.6 INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

In ambito Sistemi Informativi

- adottare i più opportuni interventi finalizzati a garantire l'adeguatezza dell'architettura informatica rispetto alle esigenze aziendali;
- offrire un supporto efficiente ed ottimale ai fini della corretta esecuzione dei processi aziendali;
- assicurare l'integrità e la consistenza dei dati e delle informazioni gestiti dalla Società;
- vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi informatici di cui la Società dispone relativamente al rispetto dei vincoli di legge ed alla tutela del patrimonio aziendale;

I sistemi gestionali integrati attualmente utilizzati da ZF Italia sono SAP e DCW.

4.4.7 QUALITY, FACILITIES MANAGEMENT

Le principali attività svolte dall'Area *Quality, Facilities Management* sono:

- gestire i rapporti con gli Enti di Certificazione, formalizzare ed aggiornare le procedure contenute nel tool di Gruppo (Symbio);
- verificare l'aggiornamento e la *compliance* con le linee guida fornite dalla casa madre;
- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi per i lavoratori e all'individuazione ed implementazione di adeguate misure di mitigazione degli stessi;
- gestire la selezione dei fornitori di prodotti non destinati alla commercializzazione e il

- relativo processo di acquisto;
- garantire il corretto funzionamento e la puntuale manutenzione degli impianti e delle attrezzature presenti nelle diverse sedi aziendali.

5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 *Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza*

In base a quanto previsto dal Decreto, l'Organo di controllo è stato nominato dalla Società (art. 6 comma 1, lettera b)⁶ ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo è stato istituito per la prima volta in data 11 Dicembre 2007 con delibera del CdA. La nomina di componente dell'OdV si perfeziona sia con la firma di accettazione della comunicazione di incarico sia con la firma di presa in carico del "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs 8 giugno 2001, N. 231".

L'OdV resta in carica per il periodo indicato nella comunicazione di incarico ricevuta dal Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del successivo OdV, nel qual caso opererà in regime di *prorogatio*. I componenti dell'OdV sono rinominabili.

L'OdV si riunisce almeno due volte all'anno. I componenti dell'Organismo possono realizzare anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente. L'attività dell'OdV è disciplinata in un apposito Regolamento Interno formalizzato e approvato dal medesimo organo di controllo.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza e autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice.
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti

⁶ D.Lgs 231/01 art. 6 comma1 lettera b): "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"

di identificazione, di valutazione e di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di finanza e amministrazione, di salute e sicurezza sul lavoro e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;

- **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio dei rischi di commissione di illeciti e di aggiornamento del Modello.

Al fine di rispettare i requisiti di autonomia e indipendenza è auspicata la presenza tra i componenti dell'OdV di membri di provenienza esterna.

L'Organismo, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi d'interventi straordinari, urgenti e riservati. Il budget a disposizione è di 20.000 Euro e l'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto, l'OdV può ricorrere a professionisti esterni (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

5.2 Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'OdV:

- essere direttamente o indirettamente in grado di controllare la Società o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
- essere o essere stato nei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo della Società, di altre società del Gruppo ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
- avere o aver avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, o con società del medesimo Gruppo ovvero essere un soggetto che controlla la Società o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
- essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata delle attività di revisione;
- è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni elencate ai punti precedenti.
- essere stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale,

in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto; a questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal Decreto;

- essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- essere stati sottoposti, in via definitiva, ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- essere socio della Società o di società del Gruppo, anche indirettamente o con una partecipazione superiore all'1% del capitale sociale;
- limitatamente ai componenti di provenienza esterna, non essere legati, o non essere stati legati negli ultimi cinque anni, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Società, o con società del Gruppo, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- essere stato interdetto, inabilitato, affiancato da un amministratore di sostegno;
- essere stato assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.

Il membro dell'OdV che si trovi in una condizione di ineleggibilità o decadenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Fuori dei casi precedenti, il Consiglio di Amministrazione può comunque ritenere ineleggibile o

revocare dall'incarico a colui nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto, nonché per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'intero OdV o uno dei suoi membri possono essere inoltre revocati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per inadempienza agli obblighi, di seguito stabiliti, o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della Società, ovvero per la perdita dei c.d. requisiti di onorabilità.

I componenti dell'OdV possono recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata con raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione; il recesso diviene operativo decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina contestuale di un nuovo membro, mentre, in caso di recesso, vi provvede entro trenta giorni dalla ricezione del recesso e, comunque, nella prima adunanza successiva.

Ove la revoca o il recesso riguardi singoli componenti dell'OdV, i componenti di nuova nomina restano in carica fino al termine di durata dell'Organismo.

5.3 *Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza*

All'OdV sono assegnati i seguenti compiti:

- **vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello;**
- **promuovere** la conoscenza e la puntuale attuazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Di Condotta, individuando con il supporto delle Funzioni aziendali competenti gli **interventi formativi e di comunicazione** più opportuni;
- **vigilare sull'osservanza del Modello** da parte di tutti i suoi destinatari:
 1. programmando le attività di verifica;
 2. effettuando controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto della normativa aziendale interna, del sistema di deleghe e poteri di firma in termini di coerenza tra le responsabilità e i poteri conferiti e le attività espletate, della conoscenza del Modello, ecc...);
 3. effettuando incontri periodici con il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale

e la Società di Revisione, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare in merito alle attività di *compliance* della Società al Decreto;

4. promuovendo incontri con il Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del Modello;
- **promuovere l'attivazione di provvedimenti disciplinari** in caso di violazioni accertate del Modello;
 - curare l'**aggiornamento del Modello**:
 1. valutando con la collaborazione delle Funzioni competenti, le iniziative propedeutiche all'aggiornamento del Modello;
 2. valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, in termini di loro impatto sul Modello;
 3. predisponendo misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;
 4. proponendo al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva / tentata commissione di reati;
 5. disponendo l'esecuzione dell'analisi di rischio in caso di elementi nuovi ovvero al manifestarsi della necessità oggettiva di effettuare una nuova valutazione del rischio;
 - **garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società**, tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
 - **predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna** al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (ad es.: flussi informativi a carattere periodico ovvero al verificarsi di determinati eventi, trasmessi a cura delle Funzioni aziendali, segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello).

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo di Vigilanza è attribuita la **facoltà** di:

- **emanare disposizioni interne** intese a regolare la propria attività (c.d. "Regolamento"). Tali disposizioni, saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con il presente Modello, né con le norme della Società;
- **accedere senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni**

- aziendali** che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività;
- **ricorrere a professionisti esterni** per compiti di natura tecnica ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV in capo al quale permane, in via esclusiva, la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
 - **richiedere che qualsiasi Funzione aziendale fornisca tempestivamente le informazioni**, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a verificare l'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

5.4 *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito l'obbligo di informazione verso l'OdV affinché tale organo possa vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono raggruppabili nelle due seguenti categorie:

- **flussi informativi** da effettuarsi **al verificarsi di particolari eventi**;
- **flussi informativi periodici**.

5.4.1 *Modalità di contatto con OdV*

Le comunicazioni devono essere trasmesse direttamente all'OdV:

- ✚ all'indirizzo di posta elettronica dedicato e riservato:

odv@zf.com

- ✚ ovvero all'indirizzo di posta:

Organismo di Vigilanza di ZF Italia S.r.l.
c/o ZF Italia S.r.l.
Via Gaetano Donizetti n. 11, 20057 Assago – Milano.

Entrambi i canali informativi sono ad esclusiva consultazione dell'OdV il quale garantisce riservatezza e l'anonimato del segnalante, nei limiti di legge.

La società ha destinato tale indirizzo di posta elettronica anche a supporto della normativa del Whistleblowing, trattata in modo più approfondito nel paragrafo 8.

5.4.2 *Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi*

Devono essere segnalate senza ritardo all'OdV:

- **eventuali notizie relative alla commissione o tentata commissione ovvero alla**

ragionevole convinzione di commissione o di tentata commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001, compreso l'avvio di un procedimento giudiziario a carico dei destinatari del Modello per i reati previsti dal Decreto stesso;

- **eventuali violazioni** delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente **Modello**, nonché della **normativa aziendale interna** cui tale documento rinvia e del **Codice di Condotta**.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'OdV **indaga e valuta le segnalazioni** eventualmente ricevute, provvedendo a promuovere, qualora ritenuto necessario, l'**attivazione di adeguati provvedimenti** coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio adottato dalla Società in materia di D.Lgs. n. 231/2001;
- i **segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione** e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sempre con riferimento ai flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV anche le comunicazioni concernenti:

- i **provvedimenti e/o le notizie provenienti da ogni Autorità Giudiziaria**, dai quali emergano svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Società;
- le **richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del Decreto;
- i **procedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti** in materia di D.Lgs. n. 231/2001, oppure i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **eventuali report**, allegati alla comunicazione stessa, predisposti dai Responsabili delle Funzioni aziendali nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo affidate, dalle quali siano emersi **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto ai dettami del Decreto stesso;
- i **verbali predisposti da esponenti degli Enti Pubblici nell'ambito di ispezioni** dagli stessi condotte presso le sedi della Società (a prescindere dal fatto che a seguito delle verifiche condotte siano emersi o meno rilievi);
- ogni **eventuale modifica dell'assetto organizzativo della Società**, delle attività dalla stessa svolte, del sistema di deleghe e poteri di firma adottato, nonché della normativa aziendale

interna.

5.4.3 *Flussi informativi periodici ed ulteriori flussi informativi “ad evento”*

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività di controllo anche mediante l'analisi di flussi informativi periodici, nonché di flussi informativi “ad evento” ulteriori rispetto a quelli indicati nel precedente paragrafo 5.4.1, rilevanti in tema di *compliance* della Società al Decreto, riportati a conclusione delle Parti Speciali del presente Modello, cui si rinvia. Tali informazioni sono trasmesse dai Responsabili delle Funzioni aziendali competenti all'indirizzo *e-mail*: odv@zf.com.

5.4.4 *Reporting periodico dell'OdV verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale*

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, **l'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione:**

- trasmettendo entro il termine dell'esercizio, per sua opportuna conoscenza, il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo (*Audit Plan*);
- mediante relazione scritta, trasmessa con periodicità annuale, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata nel semestre e agli interventi ritenuti opportuni per l'implementazione del Modello.

L'OdV potrà essere invitato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà, altresì, in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione stesso qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Si evidenzia, inoltre, che il Modello, sulla cui efficacia e osservanza vigila l'Organismo di Vigilanza, è parte del sistema di controllo interno oggetto di valutazione di adeguatezza a cura del Sindaco Unico deputato a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto di corretti principi di amministrazione.

In considerazione di quanto sopra, il Sindaco Unico verifica il possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità da parte dei componenti dell'OdV, nonché la congruità delle valutazioni svolte da tale organo e l'adeguatezza delle indicazioni dallo stesso fornite.

Inoltre, **l'Organismo di Vigilanza trasmette al Sindaco Unico**, oltreché al Consiglio di Amministrazione, le relazioni informative annuali di cui sopra e segnala tempestivamente allo stesso ciascuna violazione o criticità riscontrata nello svolgimento delle proprie attività.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in

un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

6 DIFFUSIONE DEL MODELLO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE

6.1 *Informazione e formazione dei dipendenti*

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di ZF Italia garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire nell'organizzazione. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi a rischio.

Il sistema d'informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, attraverso il coinvolgimento dei responsabili delle diverse Funzioni aziendali interessate.

L'adozione del presente Modello ed eventuali suoi successivi aggiornamenti è **diffusa tra tutti i dipendenti della Società**, attraverso una comunicazione inviata via *e-mail*, e contestualmente resa disponibile nel sito web ZF, in cui si dia atto:

- dell'avvenuta adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con la specifica della data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione;
- del link da seguire per poter consultare il Modello, disponibile sulla intranet aziendale, in un'area dedicata e accessibile a tutto il personale;
- dei nominativi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- dell'indirizzo di posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza cui è possibile inviare segnalazioni di non osservanza del Modello e altre comunicazioni utili all'attività dello stesso, in conformità con quanto previsto al riguardo dal presente documento.

L'avvenuta consegna della comunicazione in oggetto deve essere comprovata tramite apposita sottoscrizione da parte di ogni dipendente, posta certificata e/o altri metodi idonei. La documentazione relativa è gestita dal reparto HR.

In caso di nuove assunzioni, ZF Italia consegna ai nuovi assunti un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza in materia di *compliance* al D.Lgs. n. 231/2001. Tale set informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neoassunto, il Codice di Condotta e una lettera esplicativa delle finalità del Decreto e del Modello,

nonché delle indicazioni da seguire per poterne consultare i contenuti.

Sia il Modello sia il Codice Di Condotta, anch'esso disponibile sulla intranet aziendale, sono affissi nell' bacheca aziendale, al fine di garantirne la più ampia diffusione a tutto il personale.

Il dipendente è tenuto a rilasciare a ZF Italia una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo e l'impegno ad osservare le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice di Condotta.

L'attività di **formazione**, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e le disposizioni contenute nel presente Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della Società (particolare attenzione deve essere attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale).

Inoltre, la formazione può essere erogata in presenza, da remoto o in modalità e-learning secondo un programma formativo definito e concordato con l'OdV.

Al termine di ciascuna sessione di formazione è prevista la compilazione da parte di tutti i partecipanti di un questionario volto a misurare l'efficacia della formazione erogata.

6.2 Diffusione tra i terzi

In seguito all'implementazione del Modello, le controparti esterne (*partner* commerciali, fornitori e consulenti, clienti), consapevoli che ZF Italia condanna qualsiasi comportamento e/o atto illecito, dovranno essere informate relativamente ai presidi adottati dalla Società ai fini preventivi.

A tal fine, la Società provvede alla pubblicazione sul proprio sito *web* aziendale della versione integrale del Codice di Condotta e di un estratto del Modello in vigore.

7 IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, rende efficace l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi

del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria persegua tale illecito.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al **principio della gradualità**, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della Società;
- il sistema non può prescindere dal **rispetto della legislazione vigente**, in particolare dall'art. 2106 del Codice Civile (Sanzioni disciplinari).

Si evidenzia, da ultimo, che i successivi paragrafi del presente Capitolo sono integrati da quanto indicato in tema di sanzioni disciplinari al successivo Capitolo n. 8 "*Il sistema di whistleblowing e il D.Lgs. n. 231/2001*", cui si rinvia.

7.1 *Misure nei confronti dei Lavoratori Subordinati*

La violazione delle prescrizioni di cui al presente Modello da parte dei dipendenti della Società, soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 2019, costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 "Sanzioni Disciplinari" della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui alla Sezione "Provvedimenti Disciplinari" del suddetto CCNL, e precisamente:

- 1) **biasimo inflitto verbalmente** per le mancanze lievi;
- 2) **biasimo inflitto per iscritto** nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) **multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) **sospensione dalla retribuzione** e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) **licenziamento disciplinare senza preavviso** e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In particolare, incorre nel provvedimento del "**biasimo inflitto verbalmente**" il dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle

prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento del “**biasimo inflitto per iscritto**” il dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento della “**multa**” il dipendente che:

- esegue con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo” di cui al punto 1) del Codice Disciplinare.

Incorre nel provvedimento della “**sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni**” il dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di ZF Italia, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all’integrità dei beni della Società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento del “**licenziamento disciplinare senza preavviso**” il dipendente che:

- adottati, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale

comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

In caso di violazione del Modello si avvia una procedura di accertamento delle responsabilità del dipendente interessato. Qualora dall’attività di accertamento emerga un’effettiva violazione dovuta alla responsabilità del dipendente, si procede all’irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate, nel rispetto del principio di gradualità. In ogni caso, gli esiti della procedura di accertamento sono tempestivamente comunicati all’OdV.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970), tra cui:

- l’obbligo - in relazione all’applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell’addebito al dipendente e dell’ascolto di quest’ultimo in ordine alla sua difesa;
- l’obbligo - salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell’addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l’obbligo di motivare al dipendente e di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza, del Compliance Delegate e del CDA, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate sentito il vertice aziendale.

7.2 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di ZF Italia, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per i dirigenti dipendenti di aziende del Commercio, Turismo e dei Servizi.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché assumano gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrare alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite; la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per proporre la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli Amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

7.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e lo stesso Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sospendere immediatamente dal mandato il Sindaco inadempiente ex art. 2400, co. 2, c.c. ("Nomina e cessazione dall'ufficio del Collegio Sindacale") nell'attesa delle misure decise dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c., la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti competente alla tenuta del relativo Albo.

7.5 Misure nei confronti di terzi

Ogni violazione del Modello o del Codice Di Condotta da parte di soggetti terzi con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari (*partner* commerciali, fornitori e consulenti, clienti) è sanzionata in applicazione di specifiche clausole contrattuali con cui si prevede l'impegno della controparte commerciale a rispettare i contenuti dei documenti in oggetto e a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia eventualmente riscontrata in ambito di *compliance* al D.Lgs.

n. 231/2001, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ovvero l'esercizio della facoltà di recesso anche senza preavviso dal rapporto stesso.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento censurabile derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

8 IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E IL D.LGS. N. 231/2001

8.1 Il sistema di whistleblowing in ZF Italia

ZF Italia ha potenziato il proprio **sistema interno di segnalazione di condotte illecite** istituendo - in attuazione della **Legge 30 novembre 2017, n. 179**, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", in vigore dal 29 dicembre 2017 - un adeguato **sistema di whistleblowing**.

Si tratta di un istituto giuridico posto a tutela dell'integrità della Società, teso a favorire la segnalazione da parte di coloro che concorrono al raggiungimento degli obiettivi aziendali (dipendenti e non, fornitori, consulenti, clienti, *partner* commerciali, ecc.) di eventuali anomalie, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Si evidenzia come il campo applicativo del sistema di *whistleblowing* risulti più ampio rispetto a quello definito dal D.Lgs. n. 231/2001.

Nel sistema di *whistleblowing*, infatti, costituiscono possibile oggetto di segnalazione tutti gli **atti e i fatti che possano rappresentare una violazione delle norme che regolano l'attività aziendale, a prescindere dal richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 231/2001**.

Quanto attuato da ZF Italia in punto *whistleblowing* è conforme alle linee guida rilasciate da ZF Friedrichshafen AG.

Con specifico riferimento al D.Lgs. n. 231/2001, nell'ambito del sistema di *whistleblowing* i **soggetti c.d. apicali e sub-apicali** sono chiamati a presentare, **a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di eventuali violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte**.

Tali segnalazioni dovranno essere indirizzate sia all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali indicati nel presente documento al paragrafo 5.4, "*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*", cui si rinvia, sia al Responsabile del sistema di *whistleblowing* ovvero al soggetto individuato quale "Canale Alternativo", così come nominati dalla Società.

Ai fini della gestione di eventuali segnalazioni di anomalie, è previsto, infatti, che siano nominati **un Preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni e un Responsabile dell'intero sistema di *whistleblowing***. In virtù del principio di proporzionalità, tali ruoli possono essere assegnati anche allo stesso referente aziendale.

Il Responsabile del sistema di *whistleblowing*:

- E' autonomo e indipendente;
- Garantisce un **giudizio equo e imparziale** sulla segnalazione ricevuta;
- Rispetta gli **obblighi di riservatezza** del segnalante e del segnalato.

Di seguito i **principali compiti** affidati a tale figura professionale:

- **Assicurare il corretto funzionamento della procedura di *whistleblowing***;
- **Riferire direttamente e senza indugio** al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 le **informazioni oggetto di segnalazione, qualora rilevanti**;
- **Redigere una Relazione Annuale** sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

Canale Primario

1. Trustline gruppo ZF

Il gruppo ZF si è dotato dei seguenti canali interni per effettuare le Segnalazioni:

- ❖ in forma scritta, tramite la piattaforma corporate "Trustline" attualmente accessibile all'indirizzo <https://www.bkms-system.net/Trustline>
- ❖ in forma orale, tramite linea telefonica dedicata, componendo il numero +390281480081 e utilizzando il codice di accesso 1915.

2. Comunicazione alla Compliance Locale

In ZF Italia entrambi i ruoli di Preposto alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni ed il Responsabile del sistema di *whistleblowing*, Canale Primario, sono stati affidati al Compliance Delegate nominato dalla divisione, il Sig. Gianluca Orlacchio.

La segnalazione può essere presentata attraverso uno dei due canali, entrambi idonei a **garantire la riservatezza dell'identità del segnalante** nelle attività di gestione della segnalazione:

- ❖ Mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica del Compliance Delegate della società, ovvero gianluca.orlacchio@zf.com;
- ❖ Tramite servizio postale (anche posta interna). In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura "RISERVATA COMPLIANCE DELEGATE" recante il seguente indirizzo: "Compliance delegate" - via Donizetti n. 11, CAP 20057 Assago (Milano)

Come previsto dalla normativa in materia, il soggetto che raccoglie la segnalazione non deve essere gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato, non deve essere coinvolto nella violazione e non deve possedere, neanche potenzialmente, un interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Canale Alternativo

1. OdV

Al fine di garantire l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità del giudizio, ZF Italia ha, pertanto, previsto l'istituzione di un canale alternativo qualora la segnalazione riguardi il Responsabile del sistema di *whistleblowing*, Canale Primario, o un soggetto a lui legato ovvero un soggetto dal quale il Responsabile del sistema di *whistleblowing*, Canale Primario, dipende gerarchicamente o funzionalmente: in questo caso, il segnalante potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del sistema di *whistleblowing*, Canale Alternativo, identificato nelle persone di Fabio Codognotto e Sandro Vanin. La segnalazione dovrà pervenire tramite la seguente casella di posta elettronica "dedicata" (odv@zf.com), idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

2. ANAC

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Whistleblowing, il Segnalante può effettuare una Segnalazione mediante il canale esterno reso disponibile dall'ANAC.

Le **segnalazioni** in oggetto saranno **comunque condivise tra l'OdV e il referente del sistema di *whistleblowing*** ("Responsabile 1 - Canale Primario" o "Responsabile 2 - Canale Alternativo") anche nel caso in cui siano pervenute solo ad uno dei due destinatari.

Successivamente alla ricezione della segnalazione il Responsabile del sistema di *whistleblowing* -

di concerto con l'Organismo di Vigilanza - provvede ad effettuare le **necessarie verifiche**. **In caso di infondatezza** della segnalazione procede con l'**archiviazione** del fascicolo prodotto. Qualora invece sia accertata la responsabilità del soggetto segnalato, ne viene data **tempestiva comunicazione ai referenti aziendali deputati ad assumere le più opportune iniziative ovvero all'Autorità Giudiziaria competente**.

Nel caso in cui la violazione riguardi il **personale dipendente o soggetti terzi** (fornitori, consulenti, etc.), la decisione in merito ai provvedimenti da adottare spetta all'**Amministratore Delegato**.

Qualora la violazione riguardi invece un **componente degli Organi Sociali**, la decisione sull'azione da intraprendere spetta al **Sindaco e/o al Consiglio di Amministrazione** conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

8.2 *La tutela del segnalante in buona fede*

La procedura di *whistleblowing* adottata da ZF Italia garantisce la **riservatezza dei dati personali del segnalante**, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione. **L'identità del segnalante non può essere rilevata**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale (obbligo del segreto) nell'ambito del procedimento penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. In caso di procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile ("Risarcimento per fatto illecito"), la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di *whistleblowing* non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, il **perseguimento, da parte del soggetto segnalante, dell'interesse all'integrità della Società**, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce **giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio** (art. 326 c.p.), del segreto professionale (art. 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (art. 623 c.p.) nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà

all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.).

La giusta causa non opera ove l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Società o la persona fisica interessata.

Costituisce violazione dell'obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. In tali casi sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto non trovando applicazione la giusta causa.

Nei confronti del segnalante in buona fede è **vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio**, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il segnalante in buona fede non può essere in alcun modo soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne immediata e circostanziata notizia al Responsabile del sistema di *whistleblowing* o, in presenza di conflitti di interesse, al canale alternativo, il quale - valutata la sussistenza degli elementi adottati - coordinerà l'attuazione dei più opportuni provvedimenti.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione può, altresì, informare della presunta discriminazione l'organizzazione sindacale alla quale aderisce o altra organizzazione sindacale rappresentativa presente in Azienda.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, per i provvedimenti di propria competenza, sia dal segnalante sia dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' **onere del datore di lavoro**, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, **dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa**.

8.3 *Violazione degli obblighi di tutela del segnalante.*

La violazione degli obblighi di tutela del segnalante, come sopra descritti, è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge; in particolare, il **sistema disciplinare adottato da ZF Italia ai sensi del comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2001** e descritto nel Capitolo n. 7 “*Sistema Sanzionatorio*” (cui si rinvia) del presente documento, è **integrato** dalle seguenti **sanzioni** la cui applicazione è prevista **in caso di violazioni della tutela del segnalante**.

Qualora nell'ambito dell'istruttoria condotta dal Responsabile del sistema di *whistleblowing* venga accertata l'**indebita diffusione dell'identità del segnalante**, al soggetto responsabile della violazione verrà applicata una **sanzione pecuniaria discrezionale**.

Qualora nell'ambito dell'istruttoria condotta dal Responsabile del sistema di *whistleblowing* venga accertata l'**adozione di misure discriminatorie** nei confronti del segnalante, al soggetto responsabile della violazione verranno applicate le seguenti sanzioni (“sanzioni convenzionali”) in misura proporzionale all'infrazione commessa:

- **Sanzione pecuniaria discrezionale;**
- **Risoluzione del rapporto di lavoro**, nei casi più gravi.

8.4 Tutela del segnalato in male fede

Si evidenzia che le **segnalazioni manifestamente opportunistiche** vale a dire effettuate **con dolo o colpa grave** al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato o a soggetti a lui collegati, così come ogni altra forma di abuso e di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto giuridico in oggetto costituiscono **fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti**.

Qualora, infatti, ad esito degli opportuni approfondimenti la **segnalazione** inviata si riveli **infondata ed intenzionalmente calunniosa o diffamatoria**, la Società provvede ad applicare il **provvedimento disciplinare** più opportuno **tra quelli previsti dal sistema disciplinare descritto nel presente documento al Capitolo n. 7 “Sistema sanzionatorio”**, cui si rinvia, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2001, in conformità con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 “Sanzioni Disciplinari” della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili.

9 INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE DI CONDOTTA

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice di Condotta adottato dalla Società, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice di Condotta** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e aggiornata dal gruppo, ed esprime valori e principi riconosciuti dalla Società come propri e sui quali la stessa richiama l'osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, dipendenti, fornitori, clienti, ecc.);
- il **Modello** risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, tentati o commessi nell'interesse ovvero a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

ZF Italia S.r.l. – Società Unipersonale

*Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. n. 231/2001*

Parti Speciali

Versione 18.0

Aprile 2022

Agg Settembre 2022



REVISIONI DEL DOCUMENTO

Ver.	Documento	Aggiornamento	Data
1.0	MOG	Sez. A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	11/12/2007
2.0	MOG	Sez. B – Reati societari (condivisione con referenti di progetto)	
3.0	MOG	Sez. C – Reati transnazionali	05/06/2007
4.0	MOG	Sez. D – Reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro	21/12/2007
5.0	MOG	Sez. E – Reati di riciclaggio	29/01/2008
6.0	MOG	Sez. F – Delitti informatici	28/05/2008
7.0	MOG	Sez. F – Delitti informatici	28/06/2008
8.0	MOG	Sez. G – Delitti di criminalità organizzata Sez. H – Delitti contro l'industria e il commercio Aggiornamento procedure specifiche Sez. I – Induzione a non rendere dichiarazioni a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	21/09/2009
9.0	MOG	Recepimento delle modifiche concordate con il <i>management</i>	05/03/2010
10.0	MOG	Recepimento della Direttiva di Gruppo n. 10/02 dell'08/12/2010 "Gestione degli incentivi" Aggiornamento con la mappatura delle attività a rischio per la commissione dei Reati di criminalità informatica	04/04/2011
11.0	MOG	Sez. L – Reati ambientali Cap. 7 – Descrizione della Società	22/11/2011
12.0	MOG	Aggiornamento Sez. A e Sez. B in seguito all'introduzione della Legge n. 190/2012 Sez. O – Impiego di lavoratori irregolari	19/03/2013



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

13.0	MOG	<p>Aggiornamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parte Generale, Sez. A, Sez. B, Sez. E e Sez. L a seguito di interventi normativi entrati in vigore nel corso dell'esercizio 2015 (Leggi n. 186/2014, 68/2015, 69/2015); - Parti Speciali, a seguito dell'introduzione della sezione relativa ai flussi informativi verso l'OdV in sostituzione della sezione dedicata ai controlli dell'OdV 	31/03/2016
14.0	MOG	Aggiornamento Parte Generale a seguito di modifiche intervenute nella <i>governance</i> della Società	28/04/2016
15.0	MOG	Aggiornamento Parte Generale a seguito di interventi normativi entrati in vigore nel corso dell'esercizio 2016 (L. 199/2016) e di modifiche intervenute nella struttura organizzativa della Società	29/03/2017
16.0	MOG	Aggiornamento del documento (Parte Generale e Parte Speciale "B" – Reati Societari) effettuato in considerazione delle variazioni intervenute nel sistema di <i>governance</i> (nomina nuovo CdA, passaggio a Sindaco Unico) e delle novità normative apportate nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 38/2017 (riformulazione della disciplina inerente il reato di corruzione tra privati ed introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati)	Ottobre 2017
17.0	MOG	Aggiornamento della Parte Generale alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 167/2017 (introduzione nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25- <i>terdecies</i> inerente i delitti di razzismo exenofobia) e dalla Legge n. 179/2017 (introduzione del sistema di <i>whistleblowing</i>)	Marzo 2018
18.0	MOG – Parti Speciali	Separata Parte Generale da Parti Speciali. Revisione delle Parti Speciali. Aggiornamento della Parte Generale alla luce delle novità introdotte nel D.Lgs. n. 231/2001 dagli art.25 <i>quaterdecies</i> , art. 25 <i>quinqesdecies</i> , art. 25 <i>sexiedecies</i> , art. 25 <i>septiesdecies</i> , art. 25- <i>duodevicies</i> del D.Lgs. 231/2001.	Aprile 2022
18.1	MOG – Parti Speciali	Revisione delle Parti Speciali. Aggiornamento della Parte Generale alla luce delle novità introdotte nel D.Lgs. n. 231/2001 Affinamento con la direzione ZF Italia	Settembre 2022
19.0	MOG – Parti Speciali	Revisione delle Parti Speciali. Aggiornamento della Parte Generale alla luce delle novità introdotte nel D.Lgs. n. 231/2001 Affinamento con la direzione ZF Italia	Marzo 2023



Indice

Sommaro

1	LE PARTI SPECIALI - Generalità	8
2	PARTE SPECIALE "A" - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
2.1	REATI PRESUPPOSTO	11
2.1.1	Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa ... etc.....	11
2.1.2	Art. 25 Concussione e Corruzione	12
2.2	PROCESSI A RISCHIO	14
2.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	16
2.4	PROCEDURE SPECIFICHE	17
2.4.1	Fornitura di beni e servizi ad Aziende ed Enti Pubblici.....	17
2.4.2	Pagamenti a favore di Aziende ed Enti Pubblici (INPS, INAIL, Comuni, Regioni, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.)	18
2.4.3	Verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici.....	18
2.4.4	Richiesta di finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche	19
2.4.5	Invio periodico di dati e comunicazioni ad Enti Pubblici	19
2.4.6	Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale	19
2.4.7	Acquisto di beni e servizi	20
2.4.8	Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze	21
2.4.9	Gestione delle spese di marketing, delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica	21
2.4.10	Gestione della cassa contanti.....	22
2.4.11	Gestione del personale.....	22
2.4.12	Gestione della Contabilità Generale e predisposizione del bilancio	23
2.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
3	PARTE SPECIALE "B" – REATI SOCIETARI	24
3.1	REATI PRESUPPOSTO.....	24
-	Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.....	25
-	Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	26
3.2	PROCESSI A RISCHIO.....	27
3.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	29
3.4	PROCEDURE SPECIFICHE	31
3.4.1	Gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio.....	31
3.4.2	Invio periodico di dati e comunicazioni ad Enti Pubblici	32
3.4.3	Verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici.....	32
3.4.4	Attività degli organi di controllo e rapporti con gli stessi	32
3.4.5	Gestione di operazioni straordinarie ed operazioni con società del gruppo.....	33
3.4.6	Acquisto di beni e servizi	34
3.4.7	Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze	34



3.4.8	Vendita di beni e servizi.....	35
3.4.9	Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale	35
3.4.10	Gestione delle spese di marketing, delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica	35
3.4.11	Gestione della cassa contanti.....	35
3.4.12	Gestione del personale.....	35
3.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
4	PARTE SPECIALE "C" – REATI TRANSNAZIONALI	37
4.1	REATI PRESUPPOSTO.....	37
-	reati associativi:	37
-	reati concernenti il traffico di immigrati:	38
-	reati di intralcio alla giustizia:.....	38
4.2	PROCESSI A RISCHIO.....	38
4.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	39
4.4	PROCEDURE SPECIFICHE	40
4.4.1	Gestione del personale.....	40
4.4.2	Vendita ed acquisto di beni e/o servizi.....	40
4.4.3	Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale	41
4.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
5	PARTE SPECIALE "D" – REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	42
5.1	REATI PRESUPPOSTO.....	42
5.2	PROCESSI A RISCHIO.....	43
5.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	43
5.4	PROCEDURE SPECIFICHE	44
5.4.1	Gestione della salute e della sicurezza nelle sedi di ZF	45
5.4.2	Gestione della salute e della sicurezza presso i luoghi di lavoro diversi dalle sedi di ZF..	47
5.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	48
6	PARTE SPECIALE "E" – REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO	50
6.1	REATI PRESUPPOSTO.....	50
6.2	PROCESSI A RISCHIO.....	51
6.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	52
6.4	PROCEDURE SPECIFICHE	53
6.4.1	Acquisto di beni e servizi.....	53
6.4.2	Vendita di beni e servizi.....	54
6.4.3	Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti / assegni.....	55
6.4.4	Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze	56
6.4.5	Gestione delle spese di marketing, delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica	56
6.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	56
7	PARTE SPECIALE "F" – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	58
7.1	DELITTI PRESUPPOSTO.....	58



7.1.1	Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	58
7.2	PROCESSI A RISCHIO	59
7.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	61
7.4	PROCEDURE SPECIFICHE	61
7.4.1	Gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati	61
7.4.2	Trasmissione di dati, informazioni e documenti	62
7.4.3	Gestione del personale.....	62
7.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	63
8	PARTE SPECIALE "G" – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	64
8.1	DELITTI PRESUPPOSTO	64
8.1.1	Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata.....	64
8.2	PROCESSI A RISCHIO	65
8.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	66
8.4	PROCEDURE SPECIFICHE	66
8.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	66
9	PARTE SPECIALE "H" – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	67
9.1	DELITTI PRESUPPOSTO	67
9.1.1	Art. 25 bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio	67
9.2	PROCESSI A RISCHIO.....	68
9.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	69
9.4	PROCEDURE SPECIFICHE	69
9.4.1	Vendita di beni e servizi.....	69
9.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	69
10	PARTE SPECIALE "I" – DELITTI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	71
10.1	REATI PRESUPPOSTO.....	71
10.1.1	Art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	71
10.2	PROCESSI A RISCHIO.....	71
10.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	72
10.4	PROCEDURE SPECIFICHE	72
10.4.1	Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale	72
10.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	72
11	PARTE SPECIALE "L" – REATI AMBIENTALI.....	74
11.1	REATI PRESUPPOSTO.....	74
11.1.1	Art. 25 undecies Reati ambientali	74
11.1.2	Fattispecie illecite introdotte dalla L. n. 68/2015:.....	77
11.2	PROCESSI A RISCHIO.....	78
11.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	80
11.4	PROCEDURE SPECIFICHE	80



11.4.1	Acquisto di beni e servizi	80
11.4.2	Vendita di beni e servizi.....	81
11.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	81
12	PARTE SPECIALE "M" – DELITTI TRIBUTARI.....	82
12.1	REATI PRESUPPOSTO.....	82
12.1.1	Art 25 quinquiesdecies comma 1 – Violazioni tributarie	82
12.1.2	Art 25 comma 1-bis – Evasione IVA	84
12.2	PROCESSI A RISCHIO.....	85
12.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	86
12.4	PROCEDURE SPECIFICHE	86
12.4.1	Acquisto di beni e servizi.....	86
12.4.2	Vendita di beni e servizi.....	87
12.4.3	Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti / assegni.....	87
12.4.4	Determinazione e liquidazione delle imposte, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali.....	87
12.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	87
13	PARTE SPECIALE "N" – REATI DOGANALI.....	89
13.1	REATI PRESUPPOSTO.....	89
13.1.1	Violazioni a DPR n.43/73, titolo VII - capo I	89
13.1.2	Violazioni a DPR n.43/73, titolo VII - capo II	90
13.1.3	Violazioni al DPR n.43/73, titolo VII - capo II	92
13.2	PROCESSI A RISCHIO.....	92
13.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	93
13.4	PROCEDURE SPECIFICHE	94
13.4.1	Acquisto di beni e servizi.....	94
13.4.2	Vendita di beni e servizi.....	94
13.4.3	Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti / assegni.....	94
13.4.4	Documentazione doganale.....	94
13.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	95
14	ALLEGATI.....	96
14.1	TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI A RISCHIO – CATEGORIA DI REATI PRESUPPOSTO.....	96



1 LE PARTI SPECIALI - Generalità

Il presente Modello contiene una Parte Speciale specifica per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di *risk assessment*. L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) la descrizione dell'**esposizione al rischio** della Società;
- c) la rappresentazione delle **aree aziendali esposte al rischio**;
- d) i **principi generali di comportamento** da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- e) i **processi aziendali esposti al rischio** e le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) i **flussi informativi** verso l'Organismo di Vigilanza, finalizzati a garantire un costante monitoraggio dei processi esposti al rischio.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili di Funzione e dei dipendenti di ZF di:

- tenere comportamenti (condotte), attuare azioni che possano comportare la commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti, attuare azioni che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

Si evidenzia che, nel corso delle attività di *risk assessment*, è emersa un'esposizione al rischio molto variegata con riferimento alle categorie di rischio-reato, alcune delle quali sono risultate "a rischio trascurabile", pertanto, non sono oggetto di specifica trattazione nelle Parti Speciali del Modello stesso. Di seguito il quadro di sintesi degli elementi tratti.



Reati presupposto previsti da D. LGS 231/01	Riferimento articolo	Trattazione MOG - ZF Italia
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico; Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 24 art. 25	Parte Speciale A
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25-bis	Rischio trascurabile
Reati societari e corruzione fra privati ¹	art. 25-ter	Parte Speciale B
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 25-quater	Rischio trascurabile
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25-quater.1	Rischio trascurabile
Delitti contro la persona individuale ²	art. 25-quinquies	Rischio trascurabile
Reati e illeciti amministrativi di abuso del mercato ³	art. 25-sexies	Rischio trascurabile
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	art. 25-septies	Parte Speciale D
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di autoriciclaggio	art. 25-octies	Parte Speciale E
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24-bis	Parte Speciale F
Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter	Parte Speciale G
Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1	Parte Speciale H

¹ Inclusa la fattispecie illecita di istigazione alla corruzione tra privati, recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 38/2017 "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

² Inclusa la fattispecie illecita di c.d. "caporalato", recentemente introdotta dalla L. 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"

³ Inclusi gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (TUF - Testo Unico della Finanza)



Reati presupposto previsti da D. LGS 231/01	Riferimento articolo	Trattazione MOG - ZF Italia
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25- <i>novies</i>	Rischio trascurabile
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25- <i>decies</i>	Parte Speciale I
Reati ambientali	art. 25- <i>undecies</i>	Parte Speciale L
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25- <i>duodecies</i>	Rischio trascurabile
Delitti di razzismo e xenofobia	art. 25- <i>terdecies</i>	Rischio trascurabile
Reati transnazionali ⁴		Parte Speciale C
Reati per frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.	art. 25 <i>quaterdecies</i>	Rischio trascurabile
Reati in materia di responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato art. 12 L. n° 9/2013 (filiera dell'olio d'oliva)		Rischio trascurabile
Reati tributari ⁵	art. 25 <i>quindiesdecies</i>	Parte Speciale M
Reati in tema direttiva PIF su violazioni doganali, contrabbando, contravvenzioni e illeciti amministrativi	art. 25 <i>sexiedecies</i>	Parte Speciale N
Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 25 <i>septiesdecies</i> e art. 25- <i>duodevicies</i>	Rischio trascurabile

⁴ Non inseriti nel corpus del Decreto de quo, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

⁵ compreso reato per evasione IVA oltre la soglia di 10 mio euro con plurime modalità e fattispecie.



2 PARTE SPECIALE “A” - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

2.1 REATI PRESUPPOSTO

2.1.1 Art. 24 – *Indebita percezione di erogazioni, truffa ... etc*

L’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 – *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico* - comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316-bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività.



- **Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l'erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa ovvero per l'omissione di informazioni dovute. La Società sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.
- **Art. 640 c.p. – Truffa** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p.. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l'altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

2.1.2 Art. 25 Concussione e Corruzione

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti **reati disciplinati dal Codice Penale**:

- **Art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il



corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.

- **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità.
- **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d’ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).
- **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d’ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell’ufficio o del servizio, sempre che l’offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d’ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto d’ufficio o del servizio, sempre che l’offerta o la promessa non sia accettata.
- **Art. 322-bis c.p. – Peculato⁶, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della

⁶ Ai sensi dell’art. 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.



Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Si ricorda che il reato di corruzione si distingue da quello di concussione per il fatto che, in quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore nel soggetto passivo atto a viziare o eliderne la volontà o indurlo ad esaudire l'illecita pretesa al fine di evitare gravi nocumenti; nell'ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità.

La persona fisica che commette un reato contro la Pubblica Amministrazione è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di dodici anni e con una multa da 51 Euro fino a 25.882 Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25,8 mila Euro a 1.239,2 mila Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).

I risultati dell'**assessment** sono sintetizzati nella seguente tabella:



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

	AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
1) REATI CONTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2) REATI DI CONCUSSIONE etc. - Parti speciali A -	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI	SI	SI	NO	NO	NO
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico	SI	SI	SI	NO	NO	NO
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI	SI	NO	NO	SI	SI
Corruzione per l'esercizio della funzione	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Corruzione in atti giudiziari	SI	SI	SI	NO	NO	NO
Istigazione alla corruzione	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Concussione	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	SI	NO	NO	NO	SI	SI
Induzione indebita a dare o promettere utilità	SI	SI	SI	SI	SI	SI

In relazione ai reati individuati, si elencano i principali processi aziendali di ZF che possono essere considerati a rischio:

Processi a rischio
Fornitura di beni e servizi ad Aziende ed Enti Pubblici
Pagamenti a favore di Aziende ed Enti Pubblici
Verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici
Richiesta di finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche
Invio periodico di dati e comunicazioni ad Enti Pubblici
Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

Oltre ai principali processi a rischio individuati è possibile identificare le seguenti ulteriori aree a rischio (processi strumentali):

Processi a rischio
Acquisto di beni e servizi
Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze
Gestione delle spese di <i>marketing</i> , delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica



Gestione della cassa contanti
Gestione del personale
Gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio

2.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) divieto di elargire denaro e regali al di fuori delle consuete prassi aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari Pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. L'offerta di regali, eccetto quelli di modico valore, deve essere adeguatamente documentata per iscritto in modo da permettere le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- c) divieto di assicurare ogni altro beneficio (promesse di assunzione di impiegati, ecc.) a vantaggio di esponenti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) assicurare la diffusione e il rispetto delle *policies* e delle procedure di Gruppo in materia di corruzione, *inducements*, donazioni e sponsorizzazioni;
- e) divieto di concedere incentivi (regali, inviti a pranzi e cene, biglietti omaggio per spettacoli, viaggi, alloggi ed ogni altro genere di incentivo), sia a favore di dipendenti di ZF sia a favore di terzi o *partner* d'affari, che siano in diretta relazione con decisioni commerciali;
- f) divieto di concedere incentivi che siano in contrasto con esigenze interne dell'azienda cliente e di ZF;
- g) divieto di concedere incentivi contrari alla legge ed ai valori di correttezza e lealtà;
- h) divieto di partecipare ad estrazioni e/o concorsi indetti da *partner* d'affari;
- i) obbligo di documentare la concessione di incentivi a pubblici funzionari e l'accettazione degli stessi da parte dei dipendenti di ZF;
- j) divieto di effettuare forniture a società ed enti della Pubblica Amministrazione che non siano



- corrispondenti all'ordine ricevuto o al contratto stipulato;
- k) divieto di effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale stipulato con gli stessi;
 - l) divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad esponenti della Pubblica Amministrazione nazionali od esteri;
 - m) obbligo di ottemperare puntualmente a tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente applicabile nell'ambito dei rapporti intrattenuti con gli Enti Pubblici;
 - n) divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - o) divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero di intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema di scambi di dati con la Pubblica Amministrazione.

2.4 PROCEDURE SPECIFICHE

2.4.1 *Fornitura di beni e servizi ad Aziende ed Enti Pubblici*

La procedura di **fornitura di beni e servizi ad Aziende ed Enti Pubblici** deve prevedere che:

- tutti i contratti siano redatti per iscritto, riportino indicazione degli obblighi assunti dalle controparti, indichino l'ammontare pattuito e siano siglati nel rispetto delle procure e delle deleghe conferite dalla Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano intrattenuti solo da dipendenti formalmente autorizzati a svolgere tale attività;
- non siano effettuate elargizioni in denaro a favore di esponenti di aziende ed Enti Pubblici;
- non siano concessi incentivi (regali, inviti a pranzi e cene, biglietti omaggio per spettacoli, viaggi, alloggi ed ogni altro genere di incentivo) di valore pari o superiore a 25 Euro ad esponenti di Aziende ed Enti Pubblici (in conformità alla Direttiva di Gruppo n. 10/02 "Gestione degli incentivi"). Eventuali incentivi pari o superiori a 25 Euro concessi ad esponenti di aziende ed Enti Pubblici, dovranno essere autorizzati dal *Compliance Delegate*;
- gli incentivi concessi ad esponenti di Aziende ed Enti Pubblici, indipendentemente dal valore commerciale, siano comunque adeguatamente documentati (in conformità alla Direttiva di Gruppo n. 10/02 "Gestione degli incentivi");
- il servizio fornito ad Aziende ed Enti Pubblici sia in linea con quanto stabilito contrattualmente;



- qualsiasi criticità o conflitto di interesse che si manifesti nei rapporti con Aziende ed Enti Pubblici sia tempestivamente comunicato all'Organismo di Vigilanza;
- la partecipazione a gare di appalto indette da Aziende ed Enti Pubblici sia effettuata nel rispetto delle seguenti linee guida:
 - la documentazione presentata sia veritiera e corrispondente a quanto richiesto dal bando di gara;
 - la documentazione di partecipazione alla gara pubblica sia inviata nel rispetto delle tempistiche indicate nel bando;
 - siano puntualmente ottemperati, in particolare, gli adempimenti ed obblighi di comunicazione rivolta agli Enti Pubblici, relativi a variazioni societarie eventualmente intervenute;
 - l'invio e i contenuti della documentazione siano autorizzati da un legale rappresentante della società.

2.4.2 Pagamenti a favore di Aziende ed Enti Pubblici (INPS, INAIL, Comuni, Regioni, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.)

La procedura che regola le attività di **determinazione e versamento** di importi dovuti ad Aziende ed Enti Pubblici deve prevedere che:

- le attività di conteggio, verifica, autorizzazione, disposizione di pagamento, registrazione contabile e riconciliazione siano effettuate da risorse differenti, nel rispetto del principio di segregazione funzionale;
- nel caso in cui la disposizione del pagamento (ad esempio per i contributi previdenziali) avvenga in via telematica, l'accesso al sistema di trasmissione sia riservato a persone appositamente autorizzate;
- non siano effettuate elargizioni in denaro a favore di esponenti di Aziende ed Enti Pubblici e siano rispettate le limitazioni alla concessione di incentivi ad esponenti aziende ed Enti Pubblici di cui al precedente paragrafo 1. "Fornitura di beni e servizi ad Aziende ed Enti Pubblici".

2.4.3 Verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici

In caso di **verifiche e ispezioni** da parte di pubblici funzionari la Società deve garantire che:

- sia consentita la partecipazione alle ispezioni esclusivamente a soggetti preposti e delegati;
- non sia in alcun modo consentito ai soggetti preposti e delegati a partecipare alle ispezioni di



promettere od offrire a pubblici funzionari somme di denaro, regalie e qualsiasi altro bene o utilità in grado di influenzarne l'autonomia di giudizio;

- i dati ed i documenti richiesti siano completi e forniscano un'esatta e veritiera rappresentazione dei fatti ispezionati;
- i dati richiesti dagli incaricati delle attività di ispezione e verifica siano forniti in maniera tempestiva e previo consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'organo ispettivo;
- sia conservata copia dei verbali e delle relazioni di ispezione;
- qualora l'attività ispettiva evidenziasse qualche criticità, l'Organismo di Vigilanza ne riceva tempestiva informazione.

2.4.4 Richiesta di finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche

La procedura di **richiesta di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche** deve prevedere che:

- i rapporti con i pubblici funzionari siano intrattenuti da soggetti appositamente autorizzati dalla Direzione;
- la documentazione inviata sia veritiera e corrispondente a quanto richiesto dall'ente erogante;
- la documentazione di partecipazione sia inviata nel rispetto delle tempistiche indicate dall'ente erogante;
- l'invio della documentazione sia autorizzato da un legale rappresentante della società;
- i fondi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per lo scopo per cui sono stati erogati;
- siano rispettate le limitazioni alla concessione di incentivi ad esponenti aziende ed Enti Pubblici di cui al precedente paragrafo 1 "Fornitura di beni e servizi ad Aziende ed Enti Pubblici".

2.4.5 Invio periodico di dati e comunicazioni ad Enti Pubblici

La procedura di **invio di dati e comunicazioni** ad Enti Pubblici deve prevedere che:

- l'invio dei dati ad Enti Pubblici avvenga in maniera tempestiva e sia preventivamente autorizzato secondo i poteri e le deleghe formalmente conferiti;
- esista un'adeguata segregazione tra i soggetti che eseguono le attività di elaborazione, verifica e trasmissione dei dati.

2.4.6 Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

La procedura che regola la gestione del **contenzioso giudiziale ed extragiudiziale** deve prevedere



che:

- la società difenda i propri interessi nel rispetto della legge vigente;
- gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti agiscano nei limiti dei poteri e delle deleghe conferiti;
- sia vietata qualsiasi influenza rivolta ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria finalizzata ad ottenere - attraverso l'offerta, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità non dovuti - un vantaggio indebito per la Società;
- i rapporti con gli studi legali e con i consulenti esterni siano intrattenuti esclusivamente da dipendenti formalmente autorizzati dalla Direzione;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di professionisti esterni nella gestione del contenzioso, i contratti / lettere di incarico contengano un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa ex D.Lgs. n. 231/2001 ed un impegno formale al rispetto della stessa;
- non sia possibile esercitare alcun tipo di pressione su soggetti chiamati a testimoniare di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- la Società non interferisca su attività investigative in corso a carico di propri amministratori, dirigenti, dipendenti, fornitori e clienti;
- eventuali transazioni o conciliazioni con controparti siano effettuate esclusivamente in forza di specifiche autorizzazioni interne alla Società.

2.4.7 Acquisito di beni e servizi

La procedura di **acquisto di beni e servizi** deve prevedere che:

- i fornitori e i collaboratori esterni siano selezionati in base ad una procedura trasparente, ad esempio attraverso *check list* e specifiche procedure formalizzate;
- per la selezione di un nuovo fornitore si ricorra ad una pluralità di offerte;
- il processo di raccolta delle informazioni relative ad un nuovo potenziale fornitore ovvero il suo aggiornamento sia tracciabile e la documentazione raccolta sia regolarmente archiviata;
- l'elenco dei fornitori qualificati sia sottoposto a *review* annuale al fine di aggiornare le informazioni acquisite e di valutare la prestazione erogata;
- in nessun modo sia possibile impegnare la Società al di fuori delle procure e delle deleghe formalmente conferite;
- il processo di acquisto rispetti il principio di segregazione funzionale al fine di evitare concentrazioni di attività (individuazione dell'acquisto, selezione del fornitore, negoziazione commerciale ed emissione dell'ordine) in capo al medesimo soggetto;



- in conformità alla Direttiva di Gruppo n. 10/02 “Gestione degli incentivi”:
 - non siano concessi incentivi (regali, inviti a pranzi e cene, biglietti omaggio per spettacoli, viaggi, alloggi ed ogni altro genere di incentivo), sia a favore di dipendenti di ZF sia a favore di *partner* d'affari, che siano in diretta relazione con decisioni commerciali;
 - non siano offerti incentivi in contrasto con le esigenze interne dell'azienda fornitrice e di ZF;
 - non siano concessi incentivi contrari alla legge ed ai valori di lealtà e correttezza.

2.4.8 Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze

La procedura di **gestione degli incarichi professionali e delle consulenze** deve prevedere che:

- le spese relative alle attività di consulenza, se pianificabili, siano predeterminate sulla base di un *budget* annuale condiviso ed approvato dalla Direzione;
- la selezione dei fornitori di servizi (ad es. servizi legali, tecnici e consulenze) avvenga secondo criteri economico-qualitativi predeterminati; in particolare, i fornitori di servizi devono essere valutati e selezionati sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- la spesa relativa alle attività di consulenza sia autorizzata da un procuratore della Società in grado di verificare il rispetto dei limiti di *budget*, la durata del rapporto, il corrispettivo del servizio prestato e la qualità della prestazione.

2.4.9 Gestione delle spese di marketing, delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica

La procedura che **regola la gestione delle spese di marketing, delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica** deve prevedere che:

- In conformità alle Direttive del Gruppo ZF:
 - la concessione di incentivi (regali, inviti a pranzi e cene, biglietti omaggio per spettacoli, viaggi, alloggi ed ogni altro genere di incentivo), di valore pari o superiore a 40 euro, destinati ai *partner* d'affari e ai terzi, sia documentata e preventivamente autorizzata dal *Compliance Delegate*;
 - gli incentivi, di valore pari o superiore a 40 euro, concessi da *partner* d'affari e da terzi a favore di dipendenti di ZF, siano comunicati al *Compliance Delegate*, che ne valuta l'appropriatezza e, se del caso, provvede a far notificare al mittente la politica di ZF Italia in materia;
 - la concessione di incentivi, di valore pari o superiore a 25 Euro, destinati ad esponenti di



- Aziende ed Enti Pubblici, sia sempre autorizzata dal *Compliance Delegate*, nonché adeguatamente documentata;
- gli incentivi, di valore pari o superiore a 25 Euro, concessi da esponenti di Aziende ed Enti Pubblici a favore di dipendenti di ZF, siano sempre autorizzati dal *Compliance Delegate*, nonché adeguatamente documentati;
 - gli incentivi destinati ad esponenti di Aziende ed Enti Pubblici ed in generale a pubblici funzionari, indipendentemente dal valore commerciale, siano comunque adeguatamente documentati;
- qualsiasi donazione e sponsorizzazione effettuata dalla Società sia conforme a quanto stabilito nel *budget* annuale e coerente con il Codice Etico;
 - le donazioni e le sponsorizzazioni siano approvate dal *Compliance Delegate* e dall'Amministratore Delegato della Società.

2.4.10 Gestione della cassa contanti

La procedura che regola la **gestione della cassa contanti** deve prevedere che:

- sia definito un limite massimo di giacenza di cassa, pari a 5 mila euro;
- sia espressamente vietato effettuare movimentazioni di contanti che eccedano il limite di 500 euro per singola movimentazione;
- gli operatori che hanno accesso alla cassa siano debitamente autorizzati da un Amministratore con deleghe e che le attività siano effettuate nel rispetto del principio della segregazione funzionale (prelievo, registrazione contabile e riconciliazione);
- sia chiaramente identificata la tipologia di spese che possono essere gestite in contanti e che sia obbligatorio allegare i documenti giustificativi delle spese sostenute.

2.4.11 Gestione del personale

La procedura di **gestione del personale** deve prevedere che:

- i dipendenti assunti rispondano alle reali esigenze aziendali e siano selezionati sulla base di un processo di valutazione oggettivo ed accurato;
- la tipologia di contratto e la retribuzione offerta siano adeguatamente commisurate alle competenze e all'esperienza del candidato, nonché conformi alle politiche retributive di ZF;



- non siano previsti sistemi incentivanti, legati al conseguimento di obiettivi di *performance*, particolarmente “sfidanti”, che potrebbero favorire la tenuta di comportamenti “devianti” nei confronti di soggetti pubblici o privati.

2.4.12 Gestione della Contabilità Generale e predisposizione del bilancio

Le procedure che regolano la **gestione della contabilità generale e la predisposizione del bilancio** di esercizio devono prevedere che:

- siano eseguiti controlli specifici sulle scritture contabili considerate a rischio per la costituzione di fondi neri (ad esempio giroconti, utilizzo di fondi, scritture di assestamento, ecc.);
- siano adeguatamente monitorati gli accessi ai sistemi informativi contabili e gestionali, al fine di identificare eventuali accessi non autorizzati e di garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate.

2.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **reati controlla Pubblica Amministrazione**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- le richieste di finanziamenti e contributi pubblici inoltrate a Enti della Pubblica Amministrazione (con indicazione dei finanziamenti concessi);
- le richieste di autorizzazioni inoltrate a Enti della Pubblica Amministrazione (con indicazione delle autorizzazioni rilasciate);
- l'elenco delle gare pubbliche cui la Società ha partecipato, indicativo delle gare di cui la Società è risultata aggiudicataria nonché di quelle, tra queste ultime, per le quali, in adempimento alla normativa vigente di riferimento, si sia resa necessaria la comunicazione agli Enti Pubblici competenti di variazioni societarie eventualmente intervenute;
- un *report* sull'andamento del contenzioso attivo e passivo;
- i nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi;
- le assunzioni e le promozioni di soggetti legati alla Pubblica Amministrazione;
- le sponsorizzazioni autorizzate, con particolare evidenza di quelle a beneficio di Enti Pubblici o di società o soggetti collegati a Pubblici Funzionari;
- informativa circa eventuali superamenti degli importi previsti a *budget* relativamente alle spese per sponsorizzazioni, omaggi e rappresentanza.



3 PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati societari. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 *ter* del Decreto.

3.1 REATI PRESUPPOSTO

L'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2002 ha introdotto l'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001, che per i reati previsti, prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l'esclusione delle sanzioni interdittive.

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del Codice Civile:

- **art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso la consapevole esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- **art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità** – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 del c.c., nel caso in cui i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno delle Società Quotate** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione ovvero attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.
- **Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto** – Il reato è commesso qualora, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento, o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, vengano esposte false informazioni o vengano omessi dati o informazioni allo scopo di indurre in errore i destinatari del prospetto (abrogato e sostituito dall'art. 173 bis



del D.Lgs. n.58 del 1998, T.U.F.).

- **Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** – Il reato è commesso quando uno o più dipendenti della Società si accordano con esponenti della Società di Revisione al fine di occultare ovvero alterare dati o informazioni oggetto dell'*audit* (abrogato dal D.L. n. 39 del 27 gennaio 2010, art. 37);
- **Art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali;
- **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) ecagionando danno ai creditori.
- **Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto di interessi con quello della società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.
- **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Si pensi in particolare all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione – evidentemente fallace – di una solida situazione patrimoniale della società.
- **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – il reato può essere commesso dai liquidatori della società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli,



cagionino danno ai creditori.

- **Art. 2635. Corruzione tra privati** – il reato è commesso quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; la pena si applica anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e/o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza degli uni o degli altri. È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a tutte le persone sopra indicate.
- **Art. 2635 bis. Istigazione alla corruzione tra privati** – il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
- **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **Art. 2637 c.c – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione



economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

La persona fisica che commette un reato societario è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di sei anni e con una multa fino a 10.329 euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote (da 25.800 euro a 929.400 euro) e, per i reati ex art. 2635 e 2635 *bis* del Codice Civile, sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

3.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, così come recentemente riformulato dal D.Lgs. n. 38/2017, e al reato di istigazione alla corruzione tra privati da tale Decreto introdotto, si evidenzia un'ulteriore esposizione al rischio riconosciuta in capo agli organi di controllo aziendali (ad es.: Collegio Sindacale e lo stesso Organismo di Vigilanza).

I risultati dell'**assessment** sono sintetizzati nella seguente tabella:



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

	AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
4) Reati societari - Parte Speciale B -	SI	SI	SI	SI	SI	SI
False comunicazioni sociali	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Fatti di lieve entità	SI	SI	NO	NO	NO	NO
False comunicazioni sociali in danno delle Società	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Falso in prospetto	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Impedito controllo	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Formazione fittizia del capitale	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Indebita restituzione dei conferimenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali c	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Illecita influenza sull'assemblea	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Corruzione tra privati	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Istigazione alla corruzione tra privati	SI	SI	SI	SI	SI	SI

In relazione ai reati individuati possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio
Gestione della Contabilità Generale e predisposizione del bilancio
Invio periodico di dati e comunicazioni ad Enti Pubblici
Ispezioni e verifiche da parte di Enti Pubblici
Attività degli organi di controllo e rapporti con gli stessi
Gestione di operazioni straordinarie ed operazioni con società del gruppo
Acquisto di beni e servizi
Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze
Vendita di beni e servizi
Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

Oltre ai principali processi a rischio individuati, è possibile identificare le seguenti ulteriori aree a rischio (processi strumentali):



Processi a rischio
Gestione delle spese di <i>marketing</i> , delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica
Gestione della cassa contanti
Gestione del personale

3.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalla regolamentazione di vigilanza a tutela dell'integrità ed effettività dei mezzi propri, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (es: Garante della *Privacy*) non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- e) assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni concluse con Parti Correlate;
- f) assicurare la diffusione e il rispetto delle *policies* e delle procedure di Gruppo in materia di corruzione, *inducements*, donazioni e sponsorizzazioni;
- g) è vietato offrire / promettere / dare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), denaro o altra utilità ovvero assicurare qualsiasi beneficio (assegnazione di incarichi professionali, promesse di assunzione di personale, etc.) a soggetti con cui la Società intrattiene rapporti commerciali / professionali (inclusi i soggetti cui sono affidate attività di controllo sulla Società) al fine di influenzare il loro operato e garantire vantaggi indebiti di qualunque tipo alla Società stessa;



- h) è fatto divieto di istigare nei soggetti con cui la ZF Italia intrattiene rapporti commerciali / professionali - attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti - l'adozione di comportamenti illeciti determinanti un indebito vantaggio per la Società;
- i) divieto di offrire / promettere / dare denaro o regali al di fuori delle consuete prassi aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi offerta / promessa / dazione di denaro o regali ad esponenti di aziende clienti / fornitrici (neppure in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), a esponenti incaricati di attività di vigilanza sulla Società o a loro familiari, che possa influenzare indebitamente l'indipendenza di giudizio della controparte o indurre la stessa ad assicurare un qualsiasi vantaggio indebito per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. L'offerta di regali, eccetto quelli di modico valore, deve essere adeguatamente documentata per iscritto in modo da permettere le verifiche da parte dell'OdV;
- j) divieto di effettuare pagamenti in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale stipulato con gli stessi;
- k) divieto di instaurare rapporti commerciali con officine autorizzate in relazione ai cui rappresentanti non sia possibile disporre di informazioni puntuali circa l'assenza di provvedimenti giudiziari disposti a loro carico (verifica da effettuarsi attraverso la richiesta del certificato "casellario giudiziale" della controparte).

In particolare, con riferimento ai punti a) e b), la predisposizione del bilancio annuale, delle relazioni infrannuali e dei *report* gestionali deve essere effettuata sulla base di direttive che:

- determinano con chiarezza e con completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle Direzioni e Business Unit responsabili;
- determinano le tempistiche e le attività propedeutiche alla trasmissione dei dati di bilancio e dei *report* gestionali alla casa madre;
- stabiliscono che i soggetti incaricati di redigere i bilanci e qualsiasi altra comunicazione societaria operino nel rispetto dei criteri di veridicità, completezza e correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- non consentano di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;



- non permettano di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- non permettano di procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

Con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto c) è necessario:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- definire delle regole di comportamento volte ad impedire la determinazione o l'influenza delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Con riferimento al precedente punto d), le attività soggette a vigilanza devono essere condotte sulla base di procedure (es: Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati) che prevedano l'assegnazione di specifiche responsabilità per:

- la trasmissione periodica dei dati alle Autorità di Vigilanza, come prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore;
- la trasmissione alle Autorità di Vigilanza a seguito di richieste specifiche di dati o documenti;
- il giusto approccio da tenere nel corso di eventuali controlli.

Con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto e) è necessario che la Nota Integrativa contenga le informazioni sulle operazioni concluse con le Parti Correlate, di cui all'art. 2427, comma 22 bis del c.c..

3.4 PROCEDURE SPECIFICHE

3.4.1 *Gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio*

Le procedure che regolano la **gestione della contabilità generale e la predisposizione del bilancio di esercizio** devono prevedere che:

- siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione deve fornire alla Funzione amministrativa, la relativa tempistica ed i criteri contabili per la loro elaborazione;



- i dati e le informazioni siano trasmessi alla funzione amministrativa attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità della fonte dei dati;
- siano pianificati, eseguiti e formalizzati controlli periodici sulla correttezza dei dati contabili della società;
- siano esplicitati criteri e modalità per l'elaborazione del bilancio di esercizio;
- siano pianificati, eseguiti e formalizzati controlli periodici volti a verificare la corrispondenza tra le scritture contabili ed i fatti di gestione, nonché il rispetto dei principi contabili di riferimento e delle norme del Codice Civile;
- siano adeguatamente monitorati gli accessi ai sistemi informativi contabili e gestionali, al fine di identificare eventuali accessi non autorizzati e di garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate;
- sia comunicato tempestivamente ai soci ed ai creditori qualsiasi evento in grado di alterare la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in particolare nel caso di variazioni del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% e/o la variazione del patrimonio netto superiore all'1% e/o variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative.

3.4.2 Invio periodico di dati e comunicazioni ad Enti Pubblici

Si vedano le procedure specifiche previste per il processo "Invio periodico di dati e comunicazioni ad Enti Pubblici" nella Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.4.3 Verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici

Si vedano le procedure specifiche previste per il processo "Verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici" nella Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.4.4 Attività degli organi di controllo e rapporti con gli stessi

Le procedure che regolano le **attività degli organi sociali e i rapporti con gli stessi**, devono prevedere che:

- siano effettuati dei controlli di completezza, correttezza ed accuratezza sui dati e sulle informazioni forniti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- gli Amministratori e i dipendenti coinvolti, a qualunque titolo, in una richiesta di produzione di



- documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale, pongano in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza tali da non ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o revisione;
- siano chiaramente identificati i ruoli e le responsabilità relative allo svolgimento delle attività di predisposizione e verifica della documentazione destinata all'Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione;
 - siano trasmessi con congruo anticipo ai soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione;
 - gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non siano attribuiti a società di revisione, eventualmente attivate, né a società o entità professionalifacenti parte dei medesimi *network* della società di revisione. Eventuali deroghe possono essere autorizzate solo dall'Organismo di Vigilanza;
 - siano impediti comportamenti che ostacolino, mediante l'occultamento/alterazione di documenti o altre condotte fraudolente, le attività del Collegio Sindacale ovvero dell'Organismo di Vigilanza;
 - siano previsti appositi canali di comunicazione finalizzati ad agevolare lo scambio di informazioni tra la Società stessa e gli organi interni di controllo;
 - sia vietata qualsiasi azione tesa a corrompere o a tentare di corrompere i componenti degli organi interni di controllo con l'obiettivo di ottenere un indebito vantaggio per la Società;
 - i membri degli organi di controllo (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Società di Revisione) svolgano adeguatamente l'attività di vigilanza affidatagli nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza.

3.4.5 **Gestione di operazioni straordinarie ed operazioni con società del gruppo**

La procedura che regola la **gestione di operazioni straordinarie e le operazioni con società del gruppo** deve prevedere che:

- tutte le operazioni straordinarie siano effettuate nel rispetto dello Statuto Sociale;
- le operazioni straordinarie siano deliberate nell'interesse della Società e che siano sostenute da solide ragioni economiche;
- le operazioni sul Patrimonio Netto della società si svolgano in maniera corretta e trasparente;
- non sia permesso effettuare riduzioni del capitale sociale, acquisizioni, fusioni, scissioni e conferimenti, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi



un danno;

- non sia ammesso procedere alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale;
- non sia consentito ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- le operazioni con società del gruppo ZF avvengano a condizioni di mercato al fine di evitare un'allocazione discrezionale del reddito tra le società del gruppo.

3.4.6 Acquisto di beni e servizi

La procedura che regola l'**acquisto di beni e servizi** deve prevedere che:

- sia garantito il rispetto del principio di segregazione funzionale al fine di evitare concentrazioni di attività in capo al medesimo soggetto;
- sia richiesta una pluralità di offerte nel corso del processo di selezione dei fornitori;
- i fornitori siano selezionati secondo criteri predeterminati (condizioni economiche proposte, tempistica di fornitura, specifiche qualitative dell'offerta, professionalità ed eticità dei vertici aziendali);
- il processo di raccolta delle informazioni relative al nuovo potenziale fornitore ovvero il suo aggiornamento sia tracciabile e la documentazione raccolta sia regolarmente archiviata;
- l'acquisto di beni e servizi da fornitori occasionali sia consentito solo in casi eccezionali (ad esempio in caso di richieste urgenti da parte dei clienti);
- alle richieste di acquisto sia allegata opportuna documentazione di supporto e che le stesse siano autorizzate;
- gli ordini di acquisto siano emessi esclusivamente in forma scritta ed attraverso *form* prestabiliti;
- in nessun modo sia possibile impegnare la Società al di fuori delle procure e delle deleghe formalmente conferite dalla società;
- sia garantita una sistematica analisi dei dati e delle informazioni elaborate dalla Funzione Pianificazione, Controllo di Gestione e *Reporting* al fine di individuare condizioni di acquisto anomale (prezzi, dilazioni di pagamento, volumi/lotti, tempistiche di consegna, ecc.) potenzialmente ascrivibili a episodi corruttivi.

3.4.7 Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze



Si vedano le procedure specifiche previste per il processo “Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze” nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.4.8 Vendita di beni e servizi

La procedura che regola la **vendita di beni e servizi** deve prevedere che:

- i clienti siano identificati in seguito a una preventiva raccolta e analisi di un *set* informativo predefinito volto ad indagare lo stato di solvibilità ed eticità delle controparti;
- le informazioni raccolte in fase di identificazione della clientela siano sistematicamente archiviate e aggiornate secondo una periodicità predefinita; le analisi effettuate sono tracciabili;
- sia garantita una sistematica analisi dei dati e delle informazioni elaborate dalla Funzione Pianificazione, Controllo di Gestione e *Reporting* al fine di individuare condizioni di vendita anomale (prezzi, dilazioni di pagamento, volumi/lotti, tempistiche di consegna, ecc.) potenzialmente ascrivibili a episodi corruttivi.

3.4.9 Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

Si vedano le procedure specifiche previste per il processo “Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale” nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.4.10 Gestione delle spese di marketing, delle sponsorizzazioni e dell’omaggistica

Si vedano le procedure specifiche previste per il processo “Gestione delle spese di *marketing* e dell’omaggistica” nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.4.11 Gestione della cassa contanti

Si vedano le procedure specifiche previste per il processo “Gestione della cassa contanti” nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.4.12 Gestione del personale

Si vedano le procedure specifiche previste per il processo “Gestione del personale” nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA



Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **reati societari**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- le risultanze delle verifiche effettuate dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale, anche attraverso l'istituzione di riunioni periodiche tra gli organi di controllo;
- le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni;
- la tipologia e il valore economico delle principali operazioni effettuate con Parti Correlate;
- gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori di importo significativo e non in linea con la conoscenza che la Società ha dei rispettivi clienti e fornitori, in relazione anche alle loro attività commerciali, al settore di appartenenza ed ai relativi profili di rischio;
- anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore, discordanze ripetute e significative tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto concordato o richieste indebite avanzate dal fornitore della Società;
- un *report* sull'andamento del contenzioso attivo e passivo.
- i nuovi incarichi di consulenza ovvero i contratti di servizio di importo significativo conferiti a terzi;
- le sponsorizzazioni autorizzate, con particolare evidenza di quelle a beneficio di Enti Pubblici o di società e soggetti collegati a pubblici funzionari;
- eventuali superamenti degli importi previsti a *budget* relativi alle spese per sponsorizzazioni, omaggi e rappresentanza.



4 PARTE SPECIALE “C” – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”.

4.1 REATI PRESUPPOSTO

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- **reati associativi:**
 - **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
 - **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
 - **Art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
 - **Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.



- **reati concernenti il traffico di immigrati:**
 - **Art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine –** Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- **reati di intralcio alla giustizia:**
 - **Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –** Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
 - **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale –** Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La persona fisica che commette un reato transnazionale è punita con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25,8 mila euro a 1.549 mila euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) per un periodo non inferiore a tre mesi fino all'interdizione definitiva.

4.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).



I risultati dell'*assessment* sono sintetizzati nella seguente tabella:

	AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
19) REATI TRANS-NAZIONALI - Parte Speciale C -	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Associazione per delinquere	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Associazione di tipo mafioso	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Favoreggiamento personale	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 co. 3, 3-bis, 3-ter, e 5 D.Lgs. 286/1998)	SI	SI	NO	NO	NO	NO

In relazione ai reati individuati, possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processi a rischio
Gestione del personale
Acquisto di beni e servizi
Vendita di beni e servizi
Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- ZF vieta di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, se presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10 della Legge n. 146/2006);
- la Società impone agli Amministratori di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione del personale, in particolare relativamente ai rapporti con dipendenti provenienti da paesi extra-comunitari, evitando ogni discriminazione o altra condotta illecita;



- c) la Società informa i potenziali clienti che i prodotti ZF sono commercializzati esclusivamente in paesi non sottoposti ad embargo e che, pertanto, la stessa rifiuta qualsiasi rapporto commerciale con quanti pongano in essere politiche di vendita non in linea con tale principio.

4.4 PROCEDURE SPECIFICHE

4.4.1 Gestione del personale

La procedura di **gestione del personale** deve garantire che:

- i dipendenti assunti rispondano alle reali esigenze aziendali e siano selezionati sulla base di un processo di valutazione oggettivo ed accurato;
- i dipendenti assunti non abbiano subito condanne penali e/o non abbiano carichi pendenti per i reati previsti dal Decreto;
- la tipologia di contratto e la retribuzione offerta siano adeguatamente commisurate alle competenze e all'esperienza del candidato, nonché conformi alle politiche retributive seguite dalla Società;
- in caso di assunzione di dipendenti provenienti da paesi extra-comunitari, questi siano dotati di regolare permesso di soggiorno e non abbiano subito condanne penali per i reati previsti dal Decreto.

4.4.2 Vendita ed acquisto di beni e/o servizi

Le procedure di **vendita e di acquisto di beni e/o servizi** devono garantire che:

- la Società selezioni i propri *partner* internazionali assicurandosi che questi agiscano nel rispetto dei principi di legalità;
- la Società, ovvero i suoi *partner* commerciali (fornitori e clienti), non esercitino alcuna pressione su Autorità Pubbliche finalizzata all'aggiudicazione di appalti pubblici o all'ottenimento di licenze e autorizzazioni;
- non siano concluse operazioni con controparti verso le quali vi sia il sospetto di coinvolgimento in attività criminose (comportamento reticente nel fornire informazioni sull'identità personale del legale rappresentante, la sede legale ed amministrativa, ovvero richiesta di esecuzione di operazioni di ammontare non usuale);
- le condizioni economiche applicate / ottenute nei confronti di *partner* commerciali esteri siano coerenti con le condizioni di mercato;



- la Società selezioni i potenziali clienti assicurandosi che questi ultimi pongano in essere politiche commerciali in linea con quanto stabilito da ZF AG in tema di embargo.

4.4.3 Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

Si confrontino le procedure specifiche previste per il processo “Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale” nella Parte A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

4.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **reati transnazionali**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori di importo significativo e non in linea con la conoscenza che la Società ha dei rispettivi clienti e fornitori, in relazione anche alle loro attività commerciali, al settore di appartenenza ed ai relativi profili di rischio;
- anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore, discordanze ripetute e significative tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto concordato o richieste indebite avanzate dal fornitore della Società;
- i nuovi rapporti avviati con soggetti residenti in Paesi considerati a rischio di commissione dei reati di riciclaggio e inseriti nelle liste elaborate dal Financial Action Task Force (FATF-GAFI);
- i nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi;
- eventuali progetti di investimento con controparti terze (accordi di *joint ventures* con altre imprese);
- le sponsorizzazioni autorizzate;
- un *report* sull'andamento dei contenziosi attivi e passivi;
- eventuali superamenti degli importi previsti a *budget* relativi alle spese per sponsorizzazioni, omaggi e rappresentanza.



5 PARTE SPECIALE “D” – REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 *septies* del Decreto.

5.1 REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 *septies* – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

I reati contrari alla sicurezza sul lavoro sono disciplinati all’art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008, "Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:

- a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

La persona fisica che commette il reato di omicidio colposo è punita con la reclusione da uno a dodici anni; diversamente, la persona fisica che commette il reato di lesioni personali colpose gravio gravissime è punita con la reclusione da due mesi a cinque anni.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 100 a 1000 quote (da 25,8 mila euro a 1.549 mila euro) e sanzioni interdittive, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.



5.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).

I risultati dell'**assessment** sono sintetizzati nella seguente tabella:

	AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
9) REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - Parte Speciale D -	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Omicidio colposo commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c.p.)	SI	SI	SI	SI	SI	SI

In relazione ai reati individuati può considerarsi a rischio il seguente processo:

Processo a rischio
Gestione della salute e della sicurezza nelle sedi di ZF Italia
Gestione della salute e della sicurezza presso i luoghi di lavoro diversi dalle sedi di ZF Italia

5.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) ogni decisione sull'organizzazione del lavoro garantisce il rispetto delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) il valore della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro trova un'effettiva applicazione nelle decisioni e nel modo di operare dell'organizzazione;



- c) l'assunzione di ciascuna decisione aziendale tiene conto dell'impatto sulle condizioni di lavoro, individuando la compatibilità con l'assetto organizzativo esistente, ovvero la necessità di intraprendere attività di adeguamento, aggiornamento o innovazione dei presidi e delle dotazioni di sicurezza;
- d) i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono sistematicamente monitorati e adeguatamente aggiornati in relazione a modifiche normative ovvero inerenti la modalità di organizzazione del lavoro;
- e) gli scostamenti rilevanti rispetto al *budget* relativo ai costi della sicurezza sono monitorati e debitamente motivati;
- f) nell'ambito dei rapporti commerciali instaurati con i fornitori e con i clienti è assicurato il rispetto delle disposizioni di legge di riferimento vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.4 PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre i principi generali di comportamento, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole aree a rischio, nonché le procedure di volta in volta adottate dalla Società.

Con riferimento alla prevenzione dei reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro, si rende in primo luogo necessario che la Società si doti di un'adeguata struttura organizzativa per la gestione della salute e della sicurezza aziendale, che individui le seguenti principali figure, assicurando la piena e corretta vigilanza sul rispetto delle disposizioni aziendali in adempimento alla normativa vigente:

Responsabili del corretto funzionamento del modello per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

- *Datore di lavoro*: è il principale garante della sicurezza all'interno dell'impresa (artt. 17 e 18 D.Lgs. n. 81/2008). Ha il potere/dovere di sospendere l'attività lavorativa qualora sussista un pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori. È una figura individuata attraverso la titolarità del rapporto di lavoro, ovvero dalla responsabilità dell'impresa o di un'unità aziendale, supportata da un potere decisionale e di spesa;
- *Dirigenti*: in funzione delle competenze professionali e dei poteri attribuiti, attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- *Preposti*: sovrintendono e vigilano sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle misure di prevenzione e protezione, compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.



Figure con funzioni di consulenza per la costruzione ed il corretto funzionamento del modello per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

- *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)*: è una figura tecnica, dotata di specifiche competenze e conoscenze tecnico-professionali ed è chiamato a svolgere una funzione consulenziale per la costruzione e il corretto funzionamento del modello di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- *Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)*: persona designata dal Datore di Lavoro che collabora con il RSPP nell'organizzazione e gestione delle attività mirate alla prevenzione e protezione della salute e sicurezza in azienda. Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione devono essere in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- *Medico Competente (MC)*: effettua la Sorveglianza Sanitaria sia preventiva sia nel corso del rapporto di lavoro; collabora alla predisposizione del servizio di Primo Soccorso e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione;
- *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)*: rappresenta i lavoratori, costituendo l'anello di congiunzione tra la base ed il vertice aziendale ed esercitando funzioni consultive, propositive ed informative.

Altre figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

- *Addetti antincendio, Addetti all'emergenza ed Addetti al primo soccorso*: sono nominati dal Datore di Lavoro ed espressamente indicati nella formalizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- *Lavoratori*: ciascun lavoratore è chiamato a prendersi cura anche della salute e della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni, nonché a segnalare l'inefficacia dei mezzi di prevenzione e protezione ovvero eventuali situazioni di pericolo.

L'individuazione delle figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro deve avvenire in forma scritta, con data certa, deve essere pubblicizzata all'interno dell'organizzazione e prevede l'accettazione formale dell'interessato. È, pertanto, vietata la delega non formalizzata di specifici compiti all'interno del modello di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

5.4.1 Gestione della salute e della sicurezza nelle sedi di ZF

La procedura di **gestione della salute e della sicurezza nelle sedi di ZF** deve garantire che:



- sia nominato un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) che garantisca la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e delle relative “Procedure di Sicurezza” e che abbia funzione consulenziale in materia di sicurezza;
- sia nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che svolga attività di collegamento tra i lavoratori e l’azienda, che fornisca, al bisogno, informazioni relative alla sicurezza sul lavoro e che effettui sopralluoghi sui luoghi di lavoro unitamente con il Medico Competente;
- siano rispettati gli *standard* tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, garantendo il dovuto aggiornamento alle prescrizioni legislative applicabili alla propria realtà aziendale e pianificando gli interventi necessari per verificare il rispetto di tali adempimenti normativi;
- la “Procedura Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro (M08)” sia completa ed aggiornata e che persegua l’obiettivo fornire delle linee guida e delle prassi operative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- al momento dell’assunzione, ogni dipendente riceva un “Mansionario” che identifichi le attività che esso è chiamato a svolgere all’interno dell’organizzazione aziendale;
- la Società abbia predisposto un Documento di Valutazione dei Rischi in materia di sicurezza sul lavoro (“Relazione valutativa dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008”) ed identificato eventuali *gap* rispetto a quanto previsto dalla legge; tale valutazione deve contenere la mappatura dei rischi di carattere infortunistico connessi alle diverse mansioni lavorative e deve essere adeguatamente formalizzata ed aggiornata con cadenza almeno annuale;
- per i rischi rilevati del documento “Relazione valutativa dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008” siano introdotte delle opportune misure volte a prevenire il verificarsi di infortuni ed a limitare la presenza dei rischi legati alla sicurezza sul lavoro, anche attraverso il supporto di personale tecnico esterno;
- la Società abbia redatto un documento di “Valutazione dei Rischi Chimici”, previsto dal D.Lgs. n. 25/2002 e che tale documento sia periodicamente aggiornato. In caso di utilizzo di un nuovo componente chimico, sarà necessario procedere all’aggiornamento tempestivo del documento di “Valutazione dei Rischi Chimici”;
- i fornitori di ZF abbiano preventivamente ricevuto un piano contenente le informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di svolgimento dell’incarico, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) siano tempestivamente e correttamente distribuiti e



- che il registro dei DPI sia completo ed aggiornato;
- il registro degli infortuni sia correttamente compilato ed aggiornato;
 - il Medico Competente svolga la propria attività di Sorveglianza Sanitaria periodica su tutto il personale con una periodicità correlata al rischio legato alle mansioni che il singolo dipendente svolge e coerentemente con il Piano di Sorveglianza Sanitaria;
 - il personale partecipi alle sessioni di *training* dedicate a tematiche relative alla sicurezza sul lavoro; in particolare al momento dell'assunzione tutto il personale dovrà svolgere un *training* obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed un eventuale *training* specifico sulla base dei rischi specifici a cui il lavoratore potrebbe andare incontro per le attività svolte;
 - sia garantito l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - sia adeguatamente formalizzato e diffuso all'interno dell'azienda un piano di emergenza e che la squadra di primo soccorso sia adeguatamente formata e pronta ad intervenire in caso di emergenza (infortuni, incendi, allagamenti, evacuazioni, ecc.);
 - sia garantita l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge, nonché un'adeguata gestione e conservazione delle stesse (relativamente, ad esempio, allo stato architettonico degli immobili: agibilità, certificazione energetica; conformità degli impianti elettrici: messa a terra);
 - sia garantito l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, assicurando un riesame del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - sia garantita l'adozione e l'attuazione dei più idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività previste dagli obblighi giuridici vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.4.2 Gestione della salute e della sicurezza presso i luoghi di lavoro diversi dalle sedi di ZF

La procedura di **gestione della salute e della sicurezza presso i luoghi di lavoro diversi dalle sedi di ZF** deve garantire che:

- le attività svolte dal personale di ZF sia presso le unità produttive sia presso i clienti siano svolte attraverso comportamenti e controlli volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e che gli ambienti lavorativi siano dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge;



- i clienti presso i quali i dipendenti di ZF prestano servizio e/o assistenza tecnica abbiano preventivamente formalizzato e fornito le informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro ove opererà il personale di ZF;
- i lavoratori di ZF che svolgano il proprio lavoro in sedi diverse rispetto alla sede legale della società siano dotati di apposito tesserino di riconoscimento, secondo quanto previsto dalla Legge n. 123/2007;
- qualora ZF affidi a terzi le attività di assistenza tecnica presso i propri clienti, sia verificata l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato del soggetto delegato a svolgere la prestazione e sia ottenuta dallo stesso un'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- nei contratti di appalto e subappalto stipulati dalla società, siano specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto.

5.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi;
- aggiornamenti della documentazione aziendale che disciplina gli aspetti di salute e sicurezza nelle sedi della Società e nell'ambito dei rapporti con soggetti terzi;
- casi di infortunio sul lavoro ovvero di *near miss* e verbali delle relative indagini;
- verbale della riunione annuale sulla sicurezza;
- programma degli audit interni in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolti dalla Società e
- report descrittivi di eventuali non conformità rilevate nel corso delle verifiche svolte;
- esiti delle ispezioni effettuate in materia di salute e sicurezza sul lavoro dalle Autorità di controllo;
- programmi di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- programma di Sorveglianza Sanitaria definito dal Medico Competente e stato di avanzamento;
- elenco dei fornitori di appalti (ex art. 26 D.Lgs. 81/2008) o cantieri temporanei o mobili (ex Titolo IV D.Lgs. n. 81/2008);
- elenco delle eventuali sanzioni comminate dalla Società per violazioni delle prescrizioni



previste dal sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.



6 PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio, nonché del reato di autoriciclaggio. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 *octies* del Decreto.

6.1 REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-Octies Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L’art. 67 del D.Lgs. n. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” ha introdotto l’art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 648 c.p. Ricettazione** – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **Art. 648 bis c.p. Riciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Successivamente la Legge n. 186/2014 “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” ha introdotto, allo stesso articolo 25 *octies* del Decreto, la fattispecie illecita di **autoriciclaggio** (art. 648 ter.1 c.p.):

- **Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio** – Il reato si configura quando chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.



La persona fisica che commette un reato di riciclaggio è punita con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di dodici anni e con una multa da 516,46 euro fino 100.000 euro.

La persona fisica che commette un reato di autoriciclaggio è punita con la reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di otto anni e con una multa da 2.500 euro a 25.000 euro, fatto salvo quanto disposto dai periodi 5 e 6 dell'art. 648-ter.1 del Codice Penale.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila euro a 1.549 mila euro) e sanzioni interdittive, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

6.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).

I risultati dell'**assessment** sono di seguito sintetizzati.

		AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
10) REATI DI RICICLAGGIO - Parte Speciale E.	10) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di autoriciclaggio - Parte Speciale E.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Ricettazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Riciclaggio	SI	SI	NO	SI	NO	SI
	Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita	SI	SI	SI	SI	SI	SI

In relazione ai reati in analisi - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio
Acquisto di beni e servizi



Vendita di beni e servizi
Incassi e pagamenti tramite contanti / assegni

Oltre ai principali processi a rischio individuati è possibile identificare le seguenti ulteriori aree a rischio (processi strumentali):

Processi a rischio
Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze
Gestione delle spese di <i>marketing</i> , delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica

Autoriciclaggio

Ai fini della commissione del reato di autoriciclaggio rileva qualsiasi condotta criminale (delitti non colposi) in grado di produrre proventi suscettibili di valutazione economica, purché sussistano contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- a) attraverso la commissione di un primo reato (c.d. "reato fonte") si crei una provvista di denaro, beni o altra utilità;
- b) la suddetta provvista sia impiegata in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie attuando un comportamento ulteriore e autonomo rispetto al reato fonte;
- c) sia creato un ostacolo concreto alla identificazione della provenienza illecita della provvista di cui al punto a).

Sarà punibile chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso (apportando un contributo nell'ideazione della condotta illecita, ovvero nella realizzazione della stessa).

Si rileva che, essendo presente nella norma un generico riferimento ai delitti non colposi, la dottrina si è divisa tra: *i)* chi ritiene che la nuova fattispecie non richieda particolari interventi di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in quanto il reato fonte assume rilievo ai fini della responsabilità della società solo se già incluso nel perimetro del Decreto; *ii)* chi, all'opposto, è dell'avviso che il reato fonte rilevi anche quando sia posto in essere tramite la commissione di fattispecie dolose non comprese nell'attuale perimetro del Decreto.

6.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di



comportamento:

- a) operare nel pieno e puntuale rispetto della normativa vigente di riferimento;
- b) selezionare i fornitori di beni e servizi sulla base di requisiti qualitativi predeterminati;
- c) acquisire tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione dei clienti con cui la Società opera;
- d) verificare che gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori siano in linea con la conoscenza della controparte, in relazione anche alla sua attività commerciale, al settore di appartenenza ed al relativo profilo di rischio;
- e) monitorare scostamenti rilevanti rispetto al *budget* e le motivazioni sottostanti;
- f) instaurare rapporti commerciali esclusivamente con officine autorizzate in relazione ai cui rappresentanti sia possibile disporre di informazioni puntuali circa l'assenza di provvedimenti giudiziari disposti a loro carico (verifica da effettuarsi attraverso la richiesta del certificato "casellario giudiziale" della controparte);
- g) formalizzare adeguate procedure volte a disciplinare gli incassi e i pagamenti tramite contanti e assegni;
- h) segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni sospette;
- i) divieto di concedere incentivi (regali, inviti a pranzi e cene, biglietti omaggio per spettacoli, viaggi, alloggi ed ogni altro genere di incentivo), sia a favore di dipendenti di ZF sia a favore di *partner* d'affari, che siano in diretta relazione con decisioni commerciali;
- j) divieto di concedere incentivi che siano in contrasto con esigenze interne della controparte commerciale e di ZF;
- k) divieto di concedere incentivi contrari alla legge ed ai valori di lealtà e correttezza;
- l) divieto di partecipare ad estrazioni e/o concorsi indetti da *partner* d'affari;
- m) obbligo di documentare la concessione di incentivi a *partner* d'affari e l'accettazione degli stessi da parte dei dipendenti di ZF;
- n) divieto di concedere a *partner* d'affari incentivi che siano in diretta relazione con decisioni commerciali.

6.4 PROCEDURE SPECIFICHE

6.4.1 *Acquisto di beni e servizi*

La procedura di **acquisto di beni e servizi** deve prevedere che:



- i fornitori siano selezionati secondo criteri predeterminati (condizioni economiche proposte, tempistica di fornitura, specifiche qualitative dell'offerta, professionalità ed eticità dei vertici aziendali);
- il processo di raccolta delle informazioni relative al nuovo potenziale fornitore, ovvero il suo aggiornamento, sia tracciabile e la documentazione raccolta sia regolarmente archiviata;
- l'acquisto di beni e servizi da fornitori occasionali sia consentito solo in casi eccezionali (ad esempio in caso di richieste urgenti da parte dei clienti);
- alle richieste di acquisto sia allegata opportuna documentazione di supporto e che le stesse siano autorizzate;
- gli ordini di acquisto siano emessi esclusivamente in forma scritta ed attraverso *form* prestabiliti;
- in nessun modo sia possibile impegnare la Società al di fuori delle procure e delle deleghe formalmente conferite dalla Società stessa.

Si vedano anche le procedure specifiche previste per il processo "Acquisto di beni e servizi" nella Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quantoprevisto in tema di concessione di incentivi ai fornitori in conformità alla Direttiva di Gruppo n. 10/02 "Gestione degli incentivi".

6.4.2 Vendita di beni e servizi

La procedura di **vendita di beni e servizi** deve prevedere che la Società:

- identifichi il cliente e ne verifichi l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente⁷;
- identifichi l'eventuale titolare effettivo dell'azienda cliente e ne verifichi l'identità;
- ottenga informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo con l'azienda cliente;
- svolga un controllo costante nel corso del rapporto continuativo;
- il processo di raccolta delle informazioni relative al nuovo potenziale cliente sia tracciabile e la documentazione raccolta sia regolarmente archiviata;

⁷ Cfr. art. 19 D.Lgs. 231/2007: l'azienda può fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo



- nell'acquisizione di ordini di vendita, rispetti quanto previsto in tema di concessione di incentivi ai clienti in conformità alla Direttiva di Gruppo n. 10/02 "Gestione degli incentivi";
- in caso di ordini di acquisto occasionali per un controvalore pari o superiore a 15 mila euro, sia effettuato un controllo sulla compatibilità dell'operazione con:
 - la conoscenza che ZF ha del cliente;
 - l'attività svolta dal cliente;
 - il profilo di rischio del cliente (valutato sulla base della relazione sviluppata con l'azienda e sulla conoscenza del mercato maturata da ZF);
- in nessun modo sia possibile impegnare la Società al di fuori delle procure e delle deleghe formalmente conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Le attività di verifica dell'identità della clientela è assolta proporzionatamente al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo e operazione (art. 20 D.Lgs. n. 231/2007).

Vanno considerate le seguenti indicazioni di carattere generale relativamente all'azienda cliente:

- con riferimento alla società:
 - la natura giuridica;
 - la prevalente attività svolta;
 - il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo;
 - l'area geografica di residenza o la sede sociale;
- con riferimento all'operazione/rapporto continuativo:
 - la tipologia dell'operazione o del rapporto continuativo posto in essere;
 - la modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo;
 - l'ammontare;
 - la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo;
 - la ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in funzione all'attività svolta dal cliente;
 - l'area geografica di destinazione del prodotto, l'oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo

6.4.3 Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti / assegni



Le procedure di **incasso e pagamento tramite contanti ed assegni** devono prevedere che:

- non sia possibile effettuare trasferimenti in contanti se il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 500 euro;
- per importi pari o superiori a 2.500 euro, non sia possibile effettuare pagamenti e ricevere incassi tramite assegni (bancari e postali) privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

6.4.4 Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze

Si vedano anche le procedure specifiche previste per il processo "Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze" nella Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

6.4.5 Gestione delle spese di marketing, delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica

Si vedano anche le procedure specifiche previste per il processo "Gestione delle spese di *marketing*, delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica" nella Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

6.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori di importo significativo e non in linea con la conoscenza che la Società ha dei rispettivi clienti e fornitori, in relazione anche alle loro attività commerciali, al settore di appartenenza ed ai relativi profili di rischio;
- anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore, discordanze ripetute e significative tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto concordato o richieste indebite avanzate dal fornitore della Società;
- eventuali contratti di approvvigionamento dal carattere inusuale o anomalo per tipologia o oggetto della richiesta, conclusi con la controparte, corredati da una descrizione delle motivazioni sottostanti;
- i nuovi rapporti avviati con soggetti residenti in Paesi considerati a rischio di commissione dei



- reati di riciclaggio e inseriti nelle liste elaborate dal *Financial Action Task Force* (FATF-GAFI);
- i nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi;
 - l'elenco delle eventuali transazioni di importo significativo regolate per contanti;
 - eventuali progetti di investimento con controparti terze (accordi di *joint ventures*);
 - le sponsorizzazioni autorizzate, con particolare evidenza di quelle a beneficio di Enti Pubblici o di società e soggetti collegati a pubblici funzionari;
 - eventuali superamenti degli importi previsti a *budget* relativi alle spese per sponsorizzazioni.

Inoltre, al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione del **reato di autoriciclaggio**, il Modello prevede che siano altresì comunicati all'OdV:

- notizie in merito ad eventuali anomalie riscontrate nell'ambito dei processi a rischio-reato;
- notizie in merito ad eventuali procedimenti di riscossione coattiva o di transazione fiscale.

Si rimanda, infine, ai flussi informativi verso l'OdV indicati con riferimento ai delitti fonte non colposi attualmente ricompresi nel D.Lgs.231/2001 e rispetto al cui potenziale rischio di commissione ZF risulta esposta (evidenziati nelle rispettive Parti Speciali del presente documento).



7 PARTE SPECIALE “F” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 24 *bis* del Decreto.

7.1 DELITTI PRESUPPOSTO

7.1.1 Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 7 della Legge n. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto l'art. 24 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che richiama i seguenti articoli del Codice Penale:

- **Art. 491 bis c.p. Falsità in documenti informatici** – Delitto di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- **Art. 495 bis c.p. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri** – un soggetto dichiara o attesta falsamente al certificatore delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona;
- **Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** – un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** – un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature,



dispositivi, o programmi informatici;

- **Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- **Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- **Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- **Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- **Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- **Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il delitto si configura se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

7.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:



- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).

I risultati dell'*assessment* sono sintetizzati nella seguente tabella:

	AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
11) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati -Parte Speciale F-	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Falsita di documenti informatici	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie e di altri	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	NO	NO	NO	NO	NO	NO

In relazione ai delitti descritti nel precedente paragrafo possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processi a rischio
Gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati
Trasmissione di dati, informazioni e documenti
Gestione del personale



7.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) ZF agisce nel rispetto della normativa vigente (tra cui la D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”), dotandosi di politiche e di procedure operative, di cui cura l’aggiornamento periodico;
- b) i supporti informatici che ZF assegna ai propri dipendenti restano di esclusiva proprietà dell’azienda. La Società si impegna a mantenere la tracciabilità degli strumenti informatici assegnati ai propri dipendenti e ne verifica preventivamente le caratteristiche tecniche, le configurazioni e gli accessi alla rete aziendale;
- c) l’utilizzo dei supporti informatici deve essere limitato allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- d) ZF assicura il corretto impiego e la regolare funzionalità della posta elettronica e della rete internet, definendo le modalità d’uso consentite nello svolgimento dell’attività lavorativa;
- e) i dati, le informazioni ed i documenti dei quali si viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, devono essere utilizzati esclusivamente per motivi di ufficio e gestiti nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, nonché delle deleghe e delle procure, volte ad assicurare un’adeguata gestione e protezione degli stessi.

7.4 PROCEDURE SPECIFICHE

7.4.1 Gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati

La procedura di **gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati** deve prevedere che:

- siano stati individuati i rischi a cui sono esposti i sistemi informatici e i dati trattati dalla Società e che siano attuate adeguate misure preventive;
- per ciascun applicativo aziendale utilizzato da ZF, esista un sistema di protezione idoneo ad identificare ed autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l’accesso;
- le risorse della Funzione Sistemi Informativi implementino attività di controllo sul corretto utilizzo e sull’adeguata gestione dei sistemi informatici da parte degli utenti, riportandone le principali evidenze ed analisi su appositi *report*;
- sia definita ed implementata una procedura di *disaster recovery*, che individui:
 - gli eventi che potrebbero causare *crash* di sistema;



- i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'esecuzione della procedura;
- sito/i di *backup* dal/i quale/i è possibile effettuare le operazioni di ripristino delle funzioni e dei dati;
- la successione delle azioni da implementare per ripristinare le funzioni ed i dati;
- le reti aziendali siano protette da adeguati strumenti di limitazione degli accessi;
- tutti i server e le postazioni di lavoro aziendali coinvolti nel processo di consolidamento e predisposizione delle informazioni, siano protetti da programmi antivirus, aggiornati automaticamente, contro il rischio di tentativi di intrusione dall'esterno;
- eventuali tentativi di intrusione siano tempestivamente comunicati al Responsabile della Funzione Sistemi Informativi e agli Amministratori di ZF, affinché siano introdotte idonee misure a tutela dei dati aziendali;
- l'installazione, l'utilizzo e la rimozione di apparecchiature e supporti rimovibili (*pendrive* USB, *CD-Rom*, ecc.) nonché di installazione di *software* sia autorizzata dal Responsabile della Funzione Sistemi Informativi;
- sia sancito il divieto di rendere accessibili i dispositivi informatici a soggetti diversi dai rispettivi assegnatari, e che, in caso di smarrimento o furto, sia data tempestiva informazione al *Chief Financial Officer, Human Resources, Organization and IT Director and Compliance Delegate*;
- i locali *server* della Società siano adeguatamente protetti e siano individuati i soggetti responsabili della gestione e protezione fisica dei locali stessi e della tenuta di un registro delle persone che vi accedono.

7.4.2 Trasmissione di dati, informazioni e documenti

La procedura di **trasmissione di dati, informazioni e documenti** all'esterno deve garantire che:

- la trasmissione di *file*, documenti, o qualsiasi altra documentazione di proprietà di ZF, avvenga per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle attività lavorative, nei limiti delle deleghe e delle procure conferite e in conformità ai requisiti richiesti da prassi e procedure aziendali (è fatto obbligo, ad esempio, di convertire previamente i *file* trasmessi all'esterno in un formato non modificabile);
- la Società adotti un sistema di protezione che sia in grado di identificare ed autenticare univocamente gli utenti che accedono ad un sistema di trasmissione e di tracciare i dati e i documenti trasmessi all'esterno.

7.4.3 Gestione del personale



La procedura di **gestione del personale** deve garantire che:

- al momento dell'ingresso in azienda di un nuovo dipendente il Responsabile della Funzione Personale richianda formalmente alla Funzione Sistemi Informativi la consegna di strumenti e supporti informatici propedeutici allo svolgimento delle mansioni assegnate e l'elenco degli applicativi per i quali è necessario fornire l'accesso al nuovo dipendente;
- le risorse della Funzione Sistemi Informativi consegnino ad ogni nuovo dipendente entrato:
 - i dispositivi *hardware* (*pc, notebook, ecc.*) correttamente configurati con i programmi *software* necessari all'espletamento delle mansioni svolte e alla tutela del patrimonio informativo aziendale;
 - le *password* iniziali di accesso ai sistemi informatici di elaborazione ed eventualmente di trasmissione dati all'esterno, che dovranno essere tempestivamente personalizzate dal singolo utente.

7.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **delitti informatici e di trattamento illecito dei dati**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- eventuali aggiornamenti intervenuti nella normativa aziendale interna relativa al processo in analisi;
- eventuali anomalie riscontrate con riferimento al funzionamento dei processi di autenticazione e accesso al sistema informatico aziendale, nonché al puntuale rispetto della normativa aziendale interna adottata in relazione alla gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo aziendale;
- eventuali anomalie riscontrate in relazione al processo di trasmissione di dati, informazioni e documenti all'esterno della Società;
- *report* informativo circa le nuove autorizzazioni per l'accesso a sistemi / *software* rilevanti.



8 PARTE SPECIALE “G” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “G” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24 – *ter* del Decreto.

8.1 DELITTI PRESUPPOSTO

8.1.1 Art. 24 *ter* Delitti di criminalità organizzata

L’art. 2, comma 29, della L. 94/2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto l’art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001: “Delitti di criminalità organizzata”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell’erogazione di denaro;
- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **Art. 407 c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti



di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77,4 mila euro a 1.549 mila euro) e sanzioni interdittive, per un periodo non inferiore ad un anno fino all'interdizione definitiva.

8.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).

I risultati dell'**assessment** sono sintetizzati nella seguente tabella:

		AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
12) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - Parte Speciale G -	12) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - Parte Speciale G -	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Associazione per delinquere	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Associazione di tipo mafioso	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Scambio elettorale politico mafioso	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse	NO	NO	NO	NO	NO	NO

In relazione ai delitti descritti nel precedente paragrafo possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio
Acquisto di beni e servizi
Vendita di beni e servizi



8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Consiglieri di Amministrazione, dei responsabili di funzione, dei dipendenti e dei collaboratori esterni di ZF di porre in essere comportamenti in grado di integrare le fattispecie di delitto rientranti tra i delitti di criminalità organizzata. Si rimanda alle procedure specifiche previste ai corrispondenti paragrafi della Parte Speciale "C" - Reati Transnazionali e della Parte Speciale "E" - Reati di riciclaggio.

8.4 PROCEDURE SPECIFICHE

Si rimanda alle procedure specifiche previste ai corrispondenti paragrafi della Parte Speciale "C" - Reati Transnazionali e della Parte Speciale "E" - Reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

8.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **delitti di criminalità organizzata**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori di importo significativo e non in linea con la conoscenza che la Società ha dei rispettivi clienti e fornitori, in relazione anche alle loro attività commerciali, al settore di appartenenza ed ai relativi profili di rischio;
- anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore, discordanze ripetute e significative tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto concordato o richieste indebite avanzate dal fornitore della Società;
- i nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi;
- eventuali progetti di investimento con controparti terze (accordi di *joint ventures*);
- le sponsorizzazioni autorizzate;
- eventuali superamenti degli importi previsti a *budget* relativi alle spese per sponsorizzazioni, omaggi e rappresentanza.

Si rimanda inoltre ai flussi informativi verso l'OdV previsti ai corrispondenti paragrafi della Parte Speciale "C" - Reati Transnazionali e della Parte Speciale "E" - Reati di riciclaggio.



9 PARTE SPECIALE “H” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale “H” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l’industria e il commercio.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25 – *bis. 1*.

9.1 DELITTI PRESUPPOSTO

9.1.1 Art. 25 bis.1 Delitti contro l’industria e il commercio

L’art. 15, comma 7, della L. 99/2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l’art. 25 *bis.1* del D.Lgs. 231/2001: “Delitti contro l’industria e il commercio”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell’industria o del commercio** – utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio;
- **Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva;
- **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali** – messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all’industria nazionale;
- **Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio** – consegna all’acquirente di una cosa mobile per un’altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico;
- **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto;
- **Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;



- **Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25,8 mila Euro a 1.239,2 mila Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

9.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).

I risultati dell'**assessment** sono sintetizzati nella seguente tabella:

	AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
13) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - Parte Speciale H -	SI	NO	NO	NO	SI	SI
Turbata libertà dell'industria o del commercio	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Frodi contro le industrie nazionali	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Frode nell'esercizio del commercio	SI	NO	NO	NO	SI	SI
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	SI	NO	NO	NO	SI	SI
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	NO	NO	NO	NO	NO	NO



In relazione ai delitti descritti nel precedente paragrafo, può considerarsi a rischio il seguente processo:

Processo a rischio
Vendita di beni e servizi

9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

1. divieto di consegnare ai clienti prodotti o servizi che differiscano in maniera sostanziale da quanto dichiarato o pattuito formalmente nel corso della trattativa commerciale;
2. divieto di offrire prodotti con marchi distintivi contraffatti, idonei ad indurre in inganno il compratore.

9.4 PROCEDURE SPECIFICHE

9.4.1 Vendita di beni e servizi

La procedura di **vendita di beni e servizi** deve prevedere che:

- tutti i contratti siano redatti per iscritto, riportino indicazione degli obblighi assunti dalle parti, indichino l'ammontare pattuito e siano siglati nel rispetto delle procure e delle deleghe conferite dalla Società;
- la Società invii al cliente una conferma degli ordini ricevuti;
- il prodotto/servizio fornito al cliente sia in linea con quanto stabilito contrattualmente;
- qualsiasi modifica agli ordini ricevuti e confermati sia preventivamente concordata formalmente tra le parti e autorizzata nel rispetto delle procure e delle deleghe conferite dalla Società;
- siano effettuate sistematiche verifiche sulla marginalità per tipologia di prodotto e che sia ricercata la motivazione di eventuali valori anomali;
- i reclami ricevuti dai clienti siano oggetto di analisi periodica al fine di indagarne le motivazioni sottostanti e verificarne la tempestiva gestione.

9.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **delitti contro**



l'industria e il commercio, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- anomalie riscontrate nell'ambito delle forniture ritenute critiche in relazione al servizio di assistenza tecnica fornito;
- eventuali rilievi emersi nel corso di *audit*, svolti sia internamente sia da parte di clienti, in relazione ai processi / prodotti;
- l'andamento dei reclami inoltrati dai clienti (numerosità e contenuto);
- eventuali cause legali avviate dai clienti per gravi non conformità dei prodotti commercializzati;
- eventuali contestazioni promosse da concorrenti in relazione ai prodotti commercializzati;
- eventuali campagne di ritiro dei prodotti dal mercato, ovvero di richiamo degli stessi.



10 PARTE SPECIALE “I” – DELITTI CONTRO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “I” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l’Autorità Giudiziaria. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 *decies* del Decreto.

10.1 REATI PRESUPPOSTO

10.1.1 Art. 25 *decies* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

La Legge n. 116/2009, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedurapenale”, all’art. 4 prevede l’inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell’art. 25 *decies*:

- **Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Delitto commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale, si applica all’entela sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro).

10.2 PROCESSI A RISCHIO

L’attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l’Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).

I risultati dell’*assessment* sono sintetizzati nella seguente tabella:



		AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
15) Delitti contro l'autorità giudiziaria - Parte Speciale I -	15) Delitti contro l'autorità giudiziaria - Parte Speciale I -	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Possono, pertanto, considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio
Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

10.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, se presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle disciplinate all'art. 377 bis del codice penale;
- b) divieto di agire al fine di influenzare il comportamento di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte l'autorità giudiziaria.

10.4 PROCEDURE SPECIFICHE

10.4.1 Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

Si vedano le procedure specifiche previste per il processo "Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale" nella Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

10.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione del **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- un *report* sull'andamento dei contenziosi attivi e passivi;



- le notizie relative al coinvolgimento di controparti commerciali (ad es.: fornitori, consulenti, ecc.) in indagini relative alla commissione di reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001.



11 PARTE SPECIALE “L” – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “L” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati ambientali. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – *undecies* del Decreto.

11.1 REATI PRESUPPOSTO

11.1.1 Art. 25 *undecies* Reati ambientali

Il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché alla direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, all’art. 2 prevede l’inserimento dell’art. 25 *undecies* nel D.Lgs. n. 231/2001:

- **Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.
- **Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.** Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- **Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006** – Scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia.
- **Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata,** quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.
- **Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti, con particolare riferimento all’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.**
- **Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari,** con riferimento alle imprese che raccolgono e trasportano



i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

- **Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.
- **Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- **Art. 260-bis D.Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**, reato configurabile da un soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, il reato è compiuto dal trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" e, ove necessario sullabase della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" fraudolentemente alterata.
- **Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione** Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **Art. 1, 2, 3-bis e 6 L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencati negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11,



comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **Art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.** La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,



su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

- **Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare ad opera di navi.** Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

11.1.2 Fattispecie illecite introdotte dalla L. n. 68/2015:

- **Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)** - è punito chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)** - è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione



irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)** - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- **Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali (art. 452 octies c.p.)** - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 *bis* (associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-undecies, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25,8 mila euro a 1.549 mila euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi fino all'interdizione definitiva.

11.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);



- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).

I risultati dell'*assessment* sono sintetizzati nella seguente tabella:

	AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
16) REATI AMBIENTALI - Parte Speciale L-	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Traffico illecito di rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO
False dichiarazioni immesse nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Violazione dei valori limite di emissione	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare ad opera di navi	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Inquinamento ambientale	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Disastro ambientale	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Delitti colposi contro l'ambiente	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Possono, pertanto, considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio
Acquisto di beni e servizi
Vendita di beni e servizi



11.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, se presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *undecies* – reati ambientali);
- b) sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. selezionare i prodotti e i servizi da acquistare tenendo conto anche dell'impatto ambientale e degli oneri di smaltimento degli stessi al termine della loro vita utile;
2. gestire le attività di assistenza post-vendita tenendo conto anche dell'impatto ambientale e degli oneri di smaltimento dei prodotti utilizzati al termine della loro vita utile;
3. tener conto del puntuale rispetto della normativa ambientale nel processo di qualificazione dei *dealer* autorizzati e nelle successive attività di controllo sugli stessi;
4. prevedere che, ove possibile, lo smaltimento dei prodotti e del materiale di consumo (ad es. toner) al termine della loro vita utile sia in capo al fornitore dei prodotti elettronici (computer, stampanti, telefonini); diversamente che lo smaltimento di tali prodotti sia effettuato dalla Società nel pieno rispetto della normativa ambientale;
5. verificare, nel caso di ricorso a fornitori per le attività di smaltimento di rifiuti prodotti dalla società, le autorizzazioni relative al rifiuto specifico, sia con riferimento ai trasportatori, sia in relazione all'impianto di smaltimento finale.

11.4 PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree di rischio nonché le procedure di volta in volta adottate dalla Società.

11.4.1 *Acquisto di beni e servizi*

La procedura di **acquisto di beni e servizi** deve prevedere che:

- al momento dell'acquisto di apparecchiature elettroniche e di materiali di consumo inquinanti,



- siano previste le opportune modalità di smaltimento al termine della vita utile dei prodotti;
- i fornitori dispongano di apposite autorizzazioni ad effettuare i servizi di trasporto e smaltimento di ciascun rifiuto (pericoloso e non pericoloso) prodotto dalla Società, nonché che siano verificate le autorizzazioni dell'impianto di destinazione finale;
 - si proceda ad un adeguato stoccaggio dei rifiuti all'interno della Società (in linea con i limiti normativi definiti per lo stoccaggio temporaneo).

11.4.2 Vendita di beni e servizi

La procedura di **vendita di beni e servizi** deve prevedere che:

- nei rapporti con i *dealer* autorizzati, sia verificato il rispetto della normativa ambientale da parte della controparte sia in fase di qualificazione, sia in sede di controllo periodico;
- nelle attività di riparazione da effettuarsi presso il cliente, siano previste le opportune modalità di smaltimento del materiale di consumo e dei rifiuti prodotti;
- si proceda ad un adeguato stoccaggio dei rifiuti all'interno della Società (in linea con i limiti normativi definiti per lo stoccaggio temporaneo);
- nelle attività di gestione e di alimentazione del Sistri, sia rispettato il principio della segregazione funzionale, in particolare per quel che riguarda il compito di pesatura e verifica della quantità del rifiuto e quello di inserimento dei dati.

11.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **reati ambientali**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- elenco degli immobili o siti di proprietà della Società;
- esiti delle ispezioni effettuate in materia ambientale dalle Autorità di controllo;
- elenco dei contenziosi / controversie in materia ambientale;
- eventuale comminazione alla Società di sanzioni per il mancato rispetto della normativa ambientale.



12 PARTE SPECIALE “M” – DELITTI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale “M” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati tributari compresi reati per evasione IVA oltre la soglia di 10 mio euro con plurime modalità e fattispecie. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 *quinquiesdecies* del Decreto.

12.1 REATI PRESUPPOSTO

12.1.1 Art 25 *quinquiesdecies* comma 1 – *Violazioni tributarie*

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l’art. 39, comma 3) l’introduzione dell’art. 25-*quinquiesdecies* al D.Lgs 231/01

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)*** - è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si consideracompresso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti afine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. **Sanzione 231:** Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)*** - fuori dei casi previsti dall’articolo 2, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 30.000; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque,



- è superiore a Euro 1.500.000 ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini della applicazione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali; **Sanzione 231**: per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- **Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)** - è punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato; **Sanzione 231**: per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
 - **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)** - salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari; **Sanzione 231**: per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)** - È punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000. **Sanzione 231**: per il delitto di sottrazione fraudolenta



al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

12.1.2 Art 25 comma 1-bis – Evasione IVA

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- **Dichiarazione infedele (art. 4)** - fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 150.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore Euro 3.000.000. Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi indicati nel precedente periodo, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). **Sanzione 231:** per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- **Omessa dichiarazione (art. 5)** - È punito chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000. È punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto; **Sanzione 231:** per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote



- **Indebita compensazione (art. 10 quater)** - È punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro. È punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro; **Sanzione 231**: per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

12.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma, normativa interna, ecc.).

I risultati dell'**assessment** sono sintetizzati nella seguente tabella:

	AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
22) Reati Tributari - Parte Speciale M -	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000).	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Evasione IVA oltre la soglia di 10 milioni di euro - Dichiarazione infedele	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Evasione IVA oltre la soglia di 10 milioni di euro - Omessa dichiarazione	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Evasione IVA oltre la soglia di 10 milioni di euro - Indebita compensazione	SI	SI	NO	NO	NO	NO



I processi potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati tributari sono identificati in:

Processi a rischio
Determinazione e liquidazione delle imposte
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali
Presentazione delle dichiarazioni fiscali

Alla luce di quanto emerso dall'analisi dell'esposizione al rischio della Società, è possibile affermare che i **presidi** già adottati dalla stessa e contenuti nel Modello siano adeguati sia ai fini della prevenzione dei reati fonte, sia ai fini della prevenzione del conseguente reato tributario

Si rinvia anche alla lettura di quanto riportato nella valutazione relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, inclusa nella presente Parte Speciale.

12.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) operare nel pieno e puntuale rispetto della normativa vigente di riferimento;
- b) selezionare i fornitori di beni e servizi sulla base di requisiti qualitativi predeterminati;
- c) acquisire tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione dei clienti con cui la Società opera;
- d) verificare che gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori siano in linea con la conoscenza della controparte, in relazione anche alla sua attività commerciale, al settore di appartenenza ed al relativo profilo di rischio;
- e) monitorare scostamenti rilevanti rispetto al *budget* e le motivazioni sottostanti;
- f) instaurare rapporti commerciali esclusivamente con officine autorizzate in relazione ai cui rappresentanti sia possibile disporre di informazioni puntuali circa l'assenza di provvedimenti giudiziari disposti a loro carico (verifica da effettuarsi attraverso la richiesta del certificato "casellario giudiziale" della controparte);
- g) formalizzare adeguate procedure volte a disciplinare gli incassi e i pagamenti tramite contanti e assegni;
- h) segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni sospette;

12.4 PROCEDURE SPECIFICHE

12.4.1 Acquisto di beni e servizi



Scrupoloso rispetto delle procedure di acquisto di beni e servizi previste per il processo “Acquisto di beni e servizi” emesse in conformità alle Direttive di Gruppo.

12.4.2 Vendita di beni e servizi

Scrupoloso rispetto delle procedure di **vendita di beni e servizi** previste per il processo “Commerciale” emesse in conformità alle Direttiva di Gruppo.

12.4.3 Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti / assegni

Le procedure di **incasso e pagamento tramite contanti e assegni** devono prevedere che:

- non sia possibile effettuare trasferimenti in contanti se il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 500 euro;
- per importi pari o superiori a 2.500 euro, non sia possibile effettuare pagamenti e ricevere incassi tramite assegni (bancari e postali) privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

12.4.4 Determinazione e liquidazione delle imposte, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali

Le procedure di **gestione del ciclo fiscale** devono prevedere che:

- le attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette siano sistematicamente verificate da risorse della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (controlli di linea), nonché adeguatamente segregate;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo istituisca uno scadenziario al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali a cui la Società è soggetta;
- le Società si possa avvalere, anche in maniera continuativa, del supporto professionisti esterni su specifiche tematiche di natura fiscale. Qualora sia previsto il coinvolgimento di professionisti esterni nella gestione del ciclo fiscale, i contratti / lettere di incarico devono contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa ex D.Lgs. 231/2001 ed un impegno formale al rispetto della stessa;
- sia prestata la massima collaborazione da parte del personale della Società con riferimento alle attività di controllo periodico svolte dal Collegio Sindacale.

12.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA



Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **reati tributari ed evasione IVA**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori di importo significativo e non in linea con la conoscenza che la Società ha dei rispettivi clienti e fornitori, in relazione anche alle loro attività commerciali, al settore di appartenenza ed ai relativi profili di rischio;
- contratti di approvvigionamento dal carattere inusuale o anomalo per tipologia o oggetto della richiesta, conclusi con la controparte, corredati da una descrizione delle motivazioni sottostanti;
- i nuovi rapporti avviati con soggetti residenti in Paesi considerati a rischio di commissione dei reati di riciclaggio e inseriti nelle liste elaborate dal *Financial Action Task Force* (FATF-GAFI);
- l'elenco delle eventuali transazioni di importo significativo regolate per contanti;
- eventuali progetti di investimento con controparti terze (accordi di *joint ventures*);
- notizie in merito ad eventuali procedimenti di riscossione coattiva o di transazione fiscale.

Si rimanda, infine, ai flussi informativi verso l'OdV indicati con riferimento ai delitti fonte non colposi attualmente ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e rispetto al cui potenziale rischio di commissione ZF risulta esposta (evidenziati nelle rispettive Parti Speciali del presente documento), nonché, con riferimento ai reati fiscali ai flussi informativi indicati nella Parte Speciale "B" dedicata ai reati societari.



13 PARTE SPECIALE “N” – REATI DOGANALI

La presente Parte Speciale “N” intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati doganali. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 *sexiedecies* del Decreto.

13.1 REATI PRESUPPOSTO

Il D. Lgs 75 del 14/07/2020 art 5 comma 1 ha introdotto l’art. 25 *sexiedecies* nel D. Lgs 231/01, introducendo quali reati presupposto taluni reati doganali rubricati nel DPR n° 43 del 23/01/1973 titolo VII - Violazioni doganali e di seguito riportati.

13.1.1 *Violazioni a DPR n.43/73, titolo VII - capo I*

Articoli rubricati nel DPR n° 43 del 23/01/1973, titolo VII - Violazioni doganali, capo I:

- **Art 282 - Contrabbando. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.** È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:..omissis."
- **Art 286 - Contrabbando. Contrabbando nelle zone extra-doganali.** È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita ..omissis."
- **Art 287 - Contrabbando. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.** È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 ..omissis.
- **Art 288 - Contrabbando. Contrabbando nei depositi doganali.** Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti ..omissis.
- **Art 289 - Contrabbando. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.** È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione ..omissis.



- **Art 290 - Contrabbando. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.** Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non ..omissis.
- **Art 291 - Contrabbando. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.** Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere ..omissis.
- **Art 296 - Contrabbando. Recidiva nel contrabbando.**
- **Art 297 - Contrabbando. Contrabbando abituale.** È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni ..omissis
- **Art 298 - Contrabbando. Contrabbando professionale.** Chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, è dichiarato delinquente professionale in contrabbando ..omissis
- **Art 299 - Contrabbando. Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale.** Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del codice penale. Omissis.
- **Artt. non sopra compresi tra 282 e 301 bis - Contrabbando - altri reati.**

13.1.2 Violazioni a DPR n.43/73, titolo VII - capo II

Articoli rubricati nel DPR n° 43 del 23/01/1973, titolo VII - capo II:

- **Art 303 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.** Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con ..omissis"
- **Art 304 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti.** Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate alla esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la



restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con ..omissis"

- **Art 305 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità.** Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena della ..omissis"
- **Art 306 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione.** Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena della ..omissis"
- **Art 307 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita.** Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 è ..omissis."
- **Art 308 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati.** Qualora nella verifica delle merci immesse in magazzini doganali di proprietà privata si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia una eccedenza di quantità che superi il due per cento, il concessionario del magazzino è punito con la sanzione amministrativa ..omissis"
- **Art 309 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia.** Quando nei magazzini di temporanea custodia gestiti da enti od imprese autorizzati si riscontrano le differenze di quantità e di qualità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 98, il gestore è punito con la sanzione amministrativa ..omissis"
- **Art 310 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione.** Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, si applica la sanzione amministrativa ..omissis."
- **Art 311 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione.** Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica la sanzione amministrativa ..omissis."
- **Art 312 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione.** Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica la sanzione amministrativa ..omissis.
- **Art 313 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione.** Se in confronto con la dichiarazione



per riesportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la sanzione amministrativa ..omissis."

- **Art 314 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione.** Nei casi previsti negli articoli 310 e 313, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantità che non superano il cinque per cento."
- **Art 315 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi. Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione.** Oltre a quanto previsto nell'articolo 198, nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, si applica la sanzione amministrativa ..omissis."
- **Art 318 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi.** Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale.
- **Art 319 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi.** Inosservanza di formalità doganali.
- Artt. non sopra compresi tra 302 e 322 - Contravvenzioni e illeciti amm.vi - altri reati.

13.1.3 Violazioni al DPR n.43/73, titolo VII - capo II

Articoli rubricati nel DPR n° 43 del 23/01/1973, titolo VII - Violazioni doganali, capo II:

- **Artt. compresi tra 323 e 352.** - Disposizioni comuni al contrabbando, alle contravvenzioni, agli illeciti amministrativi

13.2 PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato, i Responsabili di Direzione / Funzione (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di ZF che potrebbe essere coinvolto nella commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in posizione sub-apicale);
- **raccolta e analisi della documentazione aziendale** (sistema di procure e poteri di firma,



normativa interna, ecc.).

I risultati dell'*assessment* sono sintetizzati nella seguente tabella:

		AD	Chief Financial Officer, HR and Compliance Delegate	Quality, Safety, Environment, General Purchasing, Facilities Management	OE Automotive	Business Operation	Technical Service
23) Reati in tema direttiva PIF su violazioni doganali, contrabbando, contravvenzioni e illeciti amministrativi - Parte Speciale N -	23) Reati in tema direttiva PIF su violazioni doganali, contrabbando, contravvenzioni etc - Parte Speciale N -	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile
	Articoli rubricati nel DPR n° 43 del 23/01/1973, titolo VII - Violazioni doganali, capo I	SI	SI	NO	NO	NO	NO
	Articoli da 303 a 319 rubricati in DPR n.43/73, titolo VII - capo II	SI	SI	NO	NO	NO	NO
	Articoli da 323 a 352 rubricati nel DPR n° 43 del 23/01/1973, titolo VII - Violazioni doganali, capo II	SI	SI	NO	NO	NO	NO

I processi potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati tributari sono identificati in:

Processi a rischio
Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze
Gestione della contabilità generale, predisposizione del bilancio
Acquisti di beni e Logistica

Alla luce di quanto emerso dall'analisi dell'esposizione al rischio della Società, è possibile affermare che i **presidi** già adottati dalla stessa e contenuti nel Modello siano adeguati sia ai fini della prevenzione dei reati fonte, sia ai fini della prevenzione dei possibili reati doganali.

13.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- i) operare nel pieno e puntuale rispetto della normativa vigente di riferimento;
- j) selezionare i fornitori di beni e servizi sulla base di requisiti qualitativi predeterminati e verifica puntuale delle competenze nell'espletamento di pratiche doganali
- k) acquisire tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione dei clienti con cui la Società opera;
- l) verificare che gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori siano in linea con la conoscenza della controparte, in relazione anche alla sua attività commerciale, al settore di appartenenza ed al relativo profilo di rischio;
- m) monitorare scostamenti rilevanti rispetto al *budget* e le motivazioni sottostanti;



- n) instaurare rapporti commerciali esclusivamente con dealer autorizzati in relazione ai cui rappresentanti sia possibile disporre di informazioni puntuali circa l'assenza di provvedimenti giudiziari disposti a loro carico;
- o) formalizzare adeguate procedure volte a disciplinare gli incassi e i pagamenti tramite contanti e assegni;
- p) segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni sospette;

13.4 PROCEDURE SPECIFICHE

13.4.1 *Acquisto di beni e servizi*

Scrupoloso rispetto delle procedure di acquisto di beni e servizi previste per il processo "Acquisto di beni e servizi" emesse in conformità alle Direttive di Gruppo.

13.4.2 *Vendita di beni e servizi*

Scrupoloso rispetto delle procedure di **vendita di beni e servizi** previste per il processo "Commerciale" emesse in conformità alle Direttiva di Gruppo.

13.4.3 *Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti / assegni*

Le procedure di **incasso e pagamento tramite contanti ed assegni** devono prevedere che:

- non sia possibile effettuare trasferimenti in contanti se il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 500 euro;
- per importi pari o superiori a 2.500 euro, non sia possibile effettuare pagamenti e ricevere incassi tramite assegni (bancari e postali) privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

13.4.4 *Documentazione doganale*

Le procedure di **gestione delle pratiche doganali** devono prevedere che:

- le attività siano sistematicamente verificate da risorse della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (controlli di linea), nonché adeguatamente segregate;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo istituisca uno scadenziario al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti a cui la Società è soggetta;



- le Società si possa avvalere, anche in maniera continuativa, del supporto professionisti esterni su specifiche tematiche doganali. Qualora sia previsto il coinvolgimento di professionisti esterni, i contratti / lettere di incarico devono contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa ex D.Lgs. 231/2001 ed un impegno formale al rispetto della stessa;
- sia prestata la massima collaborazione da parte del personale della Società con riferimento alle attività di controllo periodico svolte dal Collegio Sindacale.

13.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei **reati doganali**, il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche predefinite:

- gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori esteri di importo significativo e non in linea con la conoscenza che la Società ha dei rispettivi clienti e fornitori, in relazione anche alle loro attività commerciali, al settore di appartenenza ed ai relativi profili di rischio;
- contratti di approvvigionamento estero dal carattere inusuale o anomalo per tipologia o oggetto della richiesta, conclusi con la controparte, corredati da una descrizione delle motivazioni sottostanti;
- i nuovi rapporti avviati con soggetti residenti in Paesi esteri;
- eventuali progetti di investimento con controparti terze estere (accordi di *joint ventures*);
- notizie in merito ad eventuali procedimenti o accertamenti in corso.



14 ALLEGATI

14.1 TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI A RISCHIO – CATEGORIA DI REATI PRESUPPOSTO

Nella tabella riportata di seguito vengono presentati i processi aziendali a rischio di commissione di reato:

PROCESSO A RISCHIO	CATEGORIA DI REATI PRESUPPOSTO
Fornitura di beni e servizi ad Aziende ed Enti Pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione
Pagamenti a favore di Aziende ed Enti Pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione
Invio periodico di dati e comunicazioni ad Enti Pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari
Verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari
Richiesta di finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche	Reati contro la Pubblica Amministrazione
Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari Reati transnazionali Delitti contro l'Autorità Giudiziaria
Acquisto di beni e servizi	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari Reati transnazionali Reati di riciclaggio Autoriciclaggio Delitti di criminalità organizzata Reati ambientali
Vendita di beni e servizi	Reati societari Reati transnazionali Reati di riciclaggio Autoriciclaggio Delitti contro l'industria e il commercio Delitti di criminalità organizzata Reati ambientali
Gestione del personale	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari Reati transnazionali Delitti informatici
Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari Reati di riciclaggio Autoriciclaggio



Gestione delle spese di <i>marketing</i> , delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari Reati di riciclaggio
--	---

PROCESSO A RISCHIO	CATEGORIA DI REATI PRESUPPOSTO
	Autoriciclaggio
Gestione della cassa contanti	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari Reati di riciclaggio Autoriciclaggio
Gestione della contabilità generale, predisposizione del bilancio	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari Autoriciclaggio
Attività degli organi di controllo e rapporti con gli stessi	Reati societari
Gestione di operazioni straordinarie ed operazioni con società del gruppo	Reati societari
Gestione della salute e della sicurezza nelle sedi di ZF	Reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro
Gestione della salute e della sicurezza nei luoghi diversi dalle sedi di ZF	Reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro
Incassi e pagamenti tramite contanti / assegni	Reati di riciclaggio Autoriciclaggio
Gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati	Delitti informatici
Trasmissione di dati, informazioni e documenti	Delitti informatici
Determinazione e liquidazione delle imposte, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali	Autoriciclaggio (Delitti tributari)